



COMUNE DI CAMPEGINE

Provincia di Reggio Emilia

**RELAZIONE  
AL RENDICONTO DI GESTIONE  
ESERCIZIO 2020**

PREMESSA .....	3
1.1 - IL PROFILO ISTITUZIONALE.....	9
1.2 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO .....	10
1.3 SOCIETA' – ENTI - ORGANISMI PARTECIPATI DALL'ENTE .....	11
2.1 IL CONTO DEL BILANCIO.....	13
2.1.1 RIEPILOGO DELLA GESTIONE FINANZIARIA.....	13
2.1.2 LE VARIAZIONI AL BILANCIO.....	17
2.1.3 LE RISULTANZE FINALI DEL CONTO DEL BILANCIO: IL RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE.....	18
2.1.4 GLI EQUILIBRI DI BILANCIO.....	26
2.1.4.1 Equilibrio di parte corrente (tabella 1):.....	26
2.1.4.2 Equilibrio di parte capitale (tabella 2):.....	27
2.1.4.3 Verifica equilibri complessivi (tabella 3): .....	27
2.1.5 LA GESTIONE DI CASSA .....	28
2.1.6 LA GESTIONE DEI RESIDUI.....	30
2.1.6.1 Fondo Crediti di Dubbia Esigibilita' .....	31
2.1.7 LE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO ED CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI.....	35
2.1.7.1 LE ENTRATE .....	36
2.1.7.2 LE SPESE .....	43
2.1.7.3 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA E DI SPESA .....	48
2.1.8 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE .....	50
2.1.9 TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI .....	50
2.1.10 SALDO DI FINANZA PUBBLICA ANNO 2019 .....	51
3. ASPETTI ECONOMICI PATRIMONIALI .....	53
3.1 CRITERI DI FORMAZIONE.....	53
3.2 RELAZIONE CHIUSURA ESERCIZIO 2019 – ELABORAZIONE S.P. E C.E. ....	53
4. CONCLUSIONI .....	54

In allegato: **Nota integrativa ai prospetti di conto economico e stato patrimoniale**

## PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale: nell'anno 2015, infatti, gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione hanno avuto l'obbligo di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i fatti gestionali (transazioni elementari) sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili nuove. Sono invece stati mantenuti con pieno valore autorizzatorio gli schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli previsti dal DPR 194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011.

Dal 2016 la riforma è entrata a pieno regime: tutti gli enti locali, sia quelli che hanno partecipato alla sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, hanno abbandonato definitivamente i vecchi schemi ed adottato esclusivamente gli schemi armonizzati.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatici e gestionali.

Per quanto attiene agli schemi contabili, la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Conseguentemente anche i documenti necessari alla rendicontazione delle attività svolte durante l'esercizio hanno risentito delle innovazioni introdotte dalla riforma contabile, e risultano quindi più "sintetici".

Con tale impianto normativo sono stati introdotti nuovi principi e strutture contabili e nuovi schemi di rappresentazione dei bilanci, che sono adottati obbligatoriamente da tutti gli Enti Locali, in particolare:

- la tenuta della contabilità finanziaria sulla base della definizione del principio della competenza finanziaria cosiddetto "potenziato" secondo cui "(...) tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza ...";
- a tal proposito è stata introdotta anche la disciplina del "Fondo Pluriennale Vincolato", costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi;
- viene previsto il principio di procedere alle previsioni e agli accertamenti per l'intero importo del credito, con un obbligo di stanziare un'apposita posta contabile di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per le entrate di dubbia e difficile esazione;
- la reintroduzione della previsione di cassa che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

Già nel previgente ordinamento era previsto che al Rendiconto della gestione fosse allegata una relazione dimostrativa dei risultati.

In particolare l'art. 151 TUEL dispone al comma 6°: "Al rendiconto e' allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

L'art. 231 inoltre specifica: la relazione sulla gestione e' un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed e' predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.";

La necessità, tuttavia, di rendere più espliciti i dati contenuti nel rendiconto, che come detto sopra, sono rappresentati in un documento maggiormente sintetico rispetto al passato, ha indotto il legislatore a specificare ulteriormente, rispetto a prima, il contenuto della citata relazione: pertanto, l'art. 11 comma 6 dispone quale debba essere il contenuto minimo di detta relazione al rendiconto, ovvero:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;
- b) le principali voci del conto del bilancio;
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
- g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
- i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;

n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché a altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

Il Rendiconto della Gestione è un sistema di documenti tesi a dimostrare i risultati conseguiti durante la gestione, in relazione alle risorse che si sono rese disponibili, ed al corrispondente impiego delle stesse per il raggiungimento degli obiettivi, sia strategici di lungo termine, che operativi di breve e medio termine.

I documenti principali che costituiscono il Rendiconto di gestione sono i seguenti:

Il Conto del Bilancio

Lo Stato Patrimoniale

Il Conto Economico

La relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;

Al Rendiconto sono inoltre allegati i seguenti documenti:

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;

f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;

i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;

j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;

k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;

l) il prospetto dei dati SIOPE;

m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;

o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;

p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Sono inoltre allegati:

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale;

- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

Occorre poi dare conto degli eventuali pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti, nonché dei dati relativi alla tempestività dei pagamenti.

Altro aspetto da trattare riguarda le spese di rappresentanza da elencare in un apposito prospetto, allegato al rendiconto.

Per la stesura della relazione il legislatore non ha previsto uno schema tipico, pertanto, nelle valutazioni sulla gestione, si è cercato di esporre gli argomenti con una struttura simile a quella del DUP, al fine di rendere omogenee e confrontabili le scelte operate in sede di programmazione.

## COVID-19

L'anno 2020 è stato significativamente caratterizzato dall'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione dell'epidemia da Covid-19. Fin dal 31 gennaio 2020 venne riconosciuta l'emergenza sul territorio nazionale che nel giro di poco tempo ha coinvolto tutto il mondo classificandosi al livello di pandemia ed ha duramente colpito l'intero pianeta, l'Italia e il territorio di Campegine.

Il lungo periodo di lockdown ha inciso profondamente sulla vita sociale e affettiva dei cittadini ma anche sugli aspetti legati all'economia del paese; ha stravolto sulla produzione e sui consumi, cambiando radicalmente il comportamento delle persone, ha limitato lo spostamento, anche di merci in un modo impensabile in epoca di globalizzazione; ha sconvolto ogni programma e previsione che si erano fatti in precedenza, in un contesto comunque non ideale e già di difficile pianificazione economica.

L'analisi del contesto di riferimento economico, finanziario e sociale è particolarmente complessa, a causa degli impatti prodotti dall'emergenza sanitaria sui cittadini, sul sistema produttivo e in generale su tutto il territorio nazionale.

La situazione emergenziale ha influenzato le valutazioni decisionali dell'amministrazione per far fronte alla crisi sanitaria, determinando scelte operative che hanno avuto impatto in primo luogo sulla cittadinanza ma anche sulla macchina organizzativa dell'ente.

A livello di governo nazionale e regionale, nel corso dell'esercizio, sono state adottate diverse misure e protocolli con lo scopo di contenere la diffusione del virus, e di essere di supporto agli enti locali nella gestione dell'emergenza. In particolare, da un punto di vista finanziario sono stati determinati trasferimenti specifici per le maggiori spese dovute al Covid-19, così come trasferimenti a copertura delle minori entrate o maggiori spese per lo svolgimento delle funzioni fondamentali.

Si rimanda alla relazione nella sezione 2 del presente documento per una lettura di dettaglio.

# SEZIONE 1

## IDENTITA' DELL'ENTE LOCALE

Comune di Campegine  
Provincia di Reggio Emilia

## 1.1 - IL PROFILO ISTITUZIONALE

In questo capitolo si dà una breve descrizione della struttura fondamentale dell'Ente.

L'Ente locale secondo quanto previsto dalla Costituzione è un Ente dotato di una propria autonomia, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

Alcuni dati che rappresentano il Comune di Campegine:

Altitudine: 34 m s.l.m. (min 26 - max 43)

Superficie territoriale: 22,62 Km quadrati

superficie di strade esterne di Km. 15

superficie di strade nel centro abitato di Km. 60

Popolazione: 5.166 abitanti (31/12/2020)

maschi: 2548

femmine: 2618

Densità: 228,38 ab./km<sup>2</sup>

### **Gli Organi Istituzionali**

Sono organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo dell'Ente, rappresenta l'intera Comunità dei Cittadini. Compie le scelte politico-amministrative per il raggiungimento delle finalità del Comune anche mediante approvazione di direttive generali, programmi, atti fondamentali ed indirizzi.

La Giunta è l'organo esecutivo dell'Ente ed è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli Assessori da questo nominati.

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune; opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. In particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative può proporre al Consiglio i regolamenti e adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Consiglio; propone allo stesso le linee programmatiche rendendo esecutivi tutti i provvedimenti da questo deliberati.

La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Generale e dei Responsabili dei Servizi.

## 1.2 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2020

### 1° Settore: AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE

<b>Responsabile di Settore:</b> Funzionario contabile D	n. 1 (art. 110)
<b>Servizio: Ragioneria – economato</b>	
<input type="checkbox"/> Istruttore contabile cat. C	n. 1
<input type="checkbox"/> Esecutore amministrativo B/1	n. 1
<b>Servizio: Risorse umane (funzione trasferita all'Unione dal 1/11/2018)</b>	
<b>Servizio: Tributi</b>	
<input type="checkbox"/> Istruttore contabile cat. C	n. 1
<b>Servizio: Segreteria affari generali - protocollo</b>	
<input type="checkbox"/> Istruttore amministrativo cat. C/1	n. 1

### 2° Settore: AFFARI ISTITUZIONALI - ATTIVITA' SCOLASTICHE, CULTURALI E SPORTIVE

<b>Responsabile di Settore:</b> Istruttore direttivo amm. D	n. 1
<b>Servizio: Servizi educativi all'infanzia e servizi scolastici</b>	
<input type="checkbox"/> Esecutore amm.vo cat. B	n. 1
<input type="checkbox"/> Istruttore amm.vo cat. C <b>p.t.27/36</b>	n. 1
<input type="checkbox"/> Insegnante scuola infanzia cat. C	n. 6 (di cui 2 p.t. 27/36)
<input type="checkbox"/> Educatore asilo nido cat. C	n. 4
<input type="checkbox"/> Educatore asilo nido cat. C <b>p.t. 18/36</b>	n. 1 coperto con tempo determ.
<b>Servizio: Biblioteca e sport</b>	
<input type="checkbox"/> Istruttore amm.vo cat. C	n. 1
<b>Servizio: Servizi demografici e statistici</b>	
<input type="checkbox"/> Istruttore amm.vo cat. C <b>p.t. 30/36</b>	n. 1
<input type="checkbox"/> Istruttore programm. informatico cat. C	n. 1

### 3° Settore: ASSETTO DEL TERRITORIO – AMBIENTE E PATRIMONIO

<b>Responsabile di Settore:</b> Istruttore direttivo tecnico D	n. 1 (art. 110)
<b>Servizio: Lavori pubblici</b>	
<input type="checkbox"/> Istruttore tecnico cat. C	n. 1 posto vacante
<input type="checkbox"/> Esecutore amm.vo cat. B/1 <b>p.t. 20/36</b>	n. 1
<b>Servizio: Edilizia privata, urbanistica</b>	
<input type="checkbox"/> Istruttore tecnico cat. C	n. 1
<b>Servizio: Tutela ambientale - patrimonio</b>	
<input type="checkbox"/> Istruttore tecnico cat. C	n. 1 posto vacante
<b>Servizio: Servizi esterni</b>	
<input type="checkbox"/> Esecutore cat. B/3	n. 1 posto vacante
<input type="checkbox"/> Esecutore cat. B/1 <b>p.t. 18/36</b>	n. 1
<b>Servizio: Attività produttive – sportello unico</b>	
<input type="checkbox"/> Istruttore amministrativo cat. C	n. 1

## 1.3 SOCIETA' - ENTI - ORGANISMI PARTECIPATI DALL'ENTE

Di seguito si riporta un riepilogo degli organismi partecipati dal Comune di Campegine:

RAGIONE SOCIALE	NATURA GIURIDICA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	RISULTATI DI BILANCIO (2019)
ACT AZIENDA CONSORTILE	Ente strumentale partecipato	0,32%	647.586
AGAC INFRASTRUTTURE SPA	Società partecipata	0,58%	3.676.940
AGENZIA PER LA MOBILITA'	Società partecipata	0,32%	73.812
ASP. C. SARTORI	Ente strumentale partecipato	5,52%	*quote cedute al 31/12/2019
CENTRO STUDIO E LAVORO LA CREMERIA S.r.l.	Società partecipata	2,63%	20.082
CONSORZIO COMUNI BASSA VAL D'ENZA	Ente strumentale partecipato	25,00%	N.D.
IREN SPA		0,07%	265.681.000
LEPIDA SPA	Società partecipata	0,0015%	88.539
PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA		0,23%	501.572
DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA	Ente strumentale partecipato	0,8403%	n.d.
ATERSIR	Ente strumentale partecipato	<i>(quota utile solamente per il diritto al voto in ambito provinciale, ma non una quota di partecipazione in ambito regionale)</i>	n.d.
ACER*	Ente strumentale partecipato	0,77%	11.215

\* Acer segnala che non è da annoverare tra gli enti partecipati dai Comuni in quanto trattasi di Ente pubblico economico sorto a seguito di trasformazioni IACP, subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi. Il rapporto con i Comuni del proprio ambito provinciale, come recita il comma 3 dell'art. 40 L.R. 24/2021, attiene all'esercizio della titolarità esercitata nell'ambito della Conferenza degli Enti.

Tra gli allegati al rendiconto è presente l'elenco dei siti internet dei soggetti sopra indicati, utili al fine di reperire ulteriori informazioni.

# SEZIONE 2

## ANDAMENTO DELLA GESTIONE NOTA INTEGRATIVA

Comune di Campegine  
Provincia di Reggio Emilia

Nella presente sezione si forniscono le informazioni sui risultati finanziari ed economico-patrimoniali, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle singole voci in esso contenute. Tali informazioni sono fondamentali per permettere la valutazione dell'operato dell'amministrazione.

## 2.1 IL CONTO DEL BILANCIO

Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;

b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio.

### 2.1.1 RIEPILOGO DELLA GESTIONE FINANZIARIA.

L'esercizio 2020 si conclude con un risultato finanziario positivo.

Il quadro normativo attuale è in evoluzione verso un modello di federalismo ma, di fatto, ci si trova ancora di fronte a molte misure centralistiche, come ad esempio il taglio disposto nei confronti dei trasferimenti statali agli enti locali o per i vincoli su particolari tipologie di spesa quale la spesa di personale; dette misure condizionano pesantemente le possibilità di azione delle amministrazioni locali, impedendo loro un'autonomia di governo delle proprie risorse e della conseguente destinazione delle stesse.

La normativa riguardante il patto di stabilità è stata modificata con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha previsto delle nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, in sostituzione della disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e dei previgenti vincoli.

Nello specifico, a decorrere dal 2016, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le provincie e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (art. 1, comma 710).

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,

2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsto dal decreto legislativo 118/2011, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio.

In rispetto poi di quanto disciplinato dall'art. 1 comma 785 legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) è stata modificata la disciplina in materia e aggiornato il prospetto di verifica dei vincoli in oggetto e precisamente:

- le note al prospetto che fanno riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (sono state eliminate)
- i riferimenti all'obbligo di allegare il prospetto alle variazioni di bilancio (sono stati soppressi)

Da ultimo sono state introdotte regole di Finanza Pubblica valide dal 2019 (Legge finanziaria per il 2019 - L. 145/2018), secondo le quali i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 art. 1 della L. 145/2018, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

A decorrere dal 2019 i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 118/2011.

I comuni si considerano quindi in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta dal prospetto della verifica degli equilibri, allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011.

Il Decreto 01/08/2019 del Ministero delle Finanze, ad oggetto: "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011" ha modificato gli allegati al bilancio, relativamente all'analisi del rispetto degli equilibri di bilancio, introducendoli a decorrere dal rendiconto per l'anno 2019 ma relativamente a tale annualità, a scopo puramente conoscitivo.

Il prospetto in argomento si arricchisce di ulteriori dettagli, evidenziando il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio; l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il Risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di Competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibri di Bilancio (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Da evidenziare che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto di tali parametri.

La continua evoluzione di questo aspetto della contabilità degli enti locali, ha fatto sorgere dubbi interpretativi, chiariti dalla delibera delle Sezioni Riunite n. 20/SSRRCO/QMIG in data 17/12/2019 e dalla circolare ministeriale n. 5 del 9/03/2020. Viene precisato che l'art. 9 della L. 243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza FPV e senza debito) in coerenza con le sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito.

I singoli enti sono invece tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al D.Lgs. 118/2011, così come previsto dall'art. 1, comma 821, della L. n. 145/2018 (ovvero: saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, FPV e debito).

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione iniziale e definitivo con i dati finali del conto del bilancio.

#### CONFRONTO CON PREVISIONI INIZIALI:

##### ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Accertamenti	% di realizzazione
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.233.240,00	3.043.885,64	0,94
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	251.051,00	824.119,73	3,28
TITOLO 3	Entrate extratributarie	616.300,00	471.247,26	0,76
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	1.805.000,00	271.749,33	0,15
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	60.000,00	-	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	-	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	965.900,00	453.026,41	0,47
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>7.531.491,00</b>	<b>5.064.028,37</b>	<b>0,67</b>

##### USCITE

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Impegni	% di realizzazione
TITOLO 1	Correnti	4.033.151,00	3.965.092,20	0,98
TITOLO 2	In conto capitale	1.812.000,00	88.716,65	0,05
TITOLO 3	Per incremento attività finanziarie	-	-	
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	120.440,00	101.432,16	0,84
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria	600.000,00	-	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto di terzi e partite di giro	965.900,00	453.026,41	0,47
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>7.531.491,00</b>	<b>4.608.267,42</b>	<b>0,61</b>

CONFRONTO CON PREVISIONI DEFINITIVE:

ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione definitiva	Accertamenti	% di realizzazione
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.120.178,91	3.043.885,64	0,98
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	779.917,01	824.119,73	1,06
TITOLO 3	Entrate extratributarie	508.546,03	471.247,26	0,93
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	1.962.740,11	271.749,33	0,14
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	-	-	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	-	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	965.900,00	453.026,41	0,47
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>7.937.282,06</b>	<b>5.064.028,37</b>	<b>0,64</b>

SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione definitiva	Impegni	% di realizzazione
TITOLO 1	Correnti	4.459.001,29	3.965.092,20	0,89
TITOLO 2	In conto capitale	1.998.163,59	88.716,65	0,04
TITOLO 3	Per incremento attività finanziarie	-	-	
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	101.434,76	101.432,16	1,00
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria	600.000,00	-	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto di terzi e partite di giro	965.900,00	453.026,41	0,47
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>8.124.499,64</b>	<b>4.608.267,42</b>	<b>0,57</b>

## 2.1.2 LE VARIAZIONI AL BILANCIO.

Il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 53 del 30/12/2019.

Durante l'anno, nel rispetto del principio generale della flessibilità del bilancio, al fine di consentire il migliore raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione, anche mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione, di cui si dirà in un'apposita sezione, nonché adeguare gli stanziamenti delle entrate all'effettivo andamento delle riscossione e degli accertamenti, sono intervenute le seguenti variazioni:

<b>Organo (CC/GC)</b>	<b>numero</b>	<b>data</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Eventuale ratifica (indicare estremi delibera GC)</b>
C/C	2	20/02/2020	1° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022	NO
G/C	19	06/04/2020	2° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022, adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale	n. 5 del 30/04/2020
C/C	8	25/05/2020	3° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022	NO
G/C	39	04/07/2020	4° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022, adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale	n. 11 del 20/07/2020
C/C	16	31/07/2020	5° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 – assestamento	NO
C/C	21	07/09/2020	6° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022	NO
C/C	24	30/09/2020	7° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022	NO
G/C	62	24/10/2020	8° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022, adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale	n. 29 del 30/11/2020
C/C	30	30/11/2020	9° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022	NO
G/C	76	05/12/2020	10° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022, adottata in via d'urgenza dalla giunta comunale ai sensi dell'art. 2 d.l. 23 novembre 2020 n. 154 – emergenza covid-19	NO
G/C	81	19/12/2019	PRIMO PRELEVAMENTO DA FONDO DI RISERVA BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022	NO

Nel corso del 2020 inoltre sono state apportate delle variazioni compensative ai sensi dell'art. 175 comma 5 quarter del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i :

- n. 202 del 04/08/2020
- n. 225 del 03/09/2020
- n. 233 del 07/09/2020
- n. 259 del 16/09/2020
- n. 281 del 05/10/2020
- n. 284 del 07/10/2020
- n. 295 del 13/10/2020
- n. 317 del 23/10/2020
- n. 350 del 13/11/2020
- n. 398 del 15/12/2020

Da ultimo, in sede di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui propedeutico alla formazione del rendiconto 2020, con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 08/04/2021 sono state adeguate le previsioni in entrata e in spesa del fondo pluriennale vincolato 2020.

I tagli del governo, disposti con il D.L. 78/2010 prima, con il D.L. 201/2011 poi, unitamente a quelli aggiunti dal D.L. 95/2012, meglio conosciuto come "spending review" dal D.L. 66/2014, si sono storicizzati nel 2016.

Fronteggiare detta situazione ha significato adottare un'impostazione di bilancio che, da un lato, ha dovuto mostrare il massimo del rigore e dall'altro ricercare le risorse per soddisfare nuove richieste senza innalzare la pressione fiscale sulle famiglie tenendo invariata la pressione tributaria rispetto agli ultimi anni.

Ulteriormente il 2020 come già ricordato in premessa, è stato caratterizzato dall'emergenza sanitaria che ha investito il Paese, e nel giro di poco tempo ha coinvolto tutto il mondo classificandosi al livello di pandemia.

Come tante altre zone d'Italia anche il territorio di Campegine è stato duramente colpito. L'ente ha cercato di gestire l'emergenza con le proprie risorse, integrandole con quelle ricevute a titolo di trasferimento per maggiori spese dovute al Covid-19.

Pur faticosamente si è continuato il processo di razionalizzazione della spesa, attraverso una modifica di alcune modalità gestionali di erogazione dei servizi con una attenzione all'utilizzo di supporti informatici, snellimento dei processi e conseguenti modifiche organizzative.

### 2.1.3 LE RISULTANZE FINALI DEL CONTO DEL BILANCIO: IL RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE.

Tale risultato se positivo è detto avanzo, se negativo disavanzo, se uguale a zero si definisce pareggio finanziario.

La gestione 2020 si chiude con un Avanzo di Amministrazione pari ad Euro 1.939.191,27 ed un fondo di cassa pari ad Euro 1.482.197,87

La normativa prevede la suddivisione dell'Avanzo in:

#### A) FONDI VINCOLATI

Ai sensi dell'art. 187 comma 3ter del TUEL, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione e' sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

#### B) FONDI ACCANTONATI

Il Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 prevede che la quota accantonata del risultato di amministrazione sia costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento)
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità e' effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

#### C) FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI: ANALISI DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI RAPPRESENTATE NEL PROSPETTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ELABORATO SULLA BASE DEI DATI DI CONSUNTIVO.

I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione, e sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti e' costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

Negli allegati al bilancio di previsione e al rendiconto riguardanti il risultato di

amministrazione, non si provvede all'indicazione della destinazione agli investimenti delle entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

#### D) FONDI LIBERI

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e' prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.

Resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

La quota libera è data dalla differenza, se positiva, tra il risultato di amministrazione e le quote accantonate, vincolate e destinate.

## RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seguente tabella è evidenziato in dettaglio la composizione del risultato della gestione 2020 e la ripartizione dell'avanzo di amministrazione con i vincoli di utilizzo.

Il risultato contabile di amministrazione è successivamente scomposto in risultato della gestione di competenza ed in risultato della gestione residui.

Al risultato di competenza 2020 concorre l'applicazione degli oneri di urbanizzazione per euro 36.447,22 al finanziamento della spesa corrente, l'applicazione di una quota del trasferimento per l'esercizio delle funzioni fondamentali (cd. fondone) per euro 4.698,34 al finanziamento di spesa per investimenti, nonché l'applicazione del FPV proveniente dall'esercizio precedente.

Avanzo/Disavanzo di Amministrazione			
Avanzo di amministrazione dell'esercizio: 2020 - definitivo			
presunto (DL118)	definitivo	definitivo di competenza	avanzo applicato al _____
Avanzo definitivo calcolato al:	31/12/2020	<input type="button" value="RESIDUI"/>	<input type="button" value="COMPETENZA"/>
		<input type="button" value="TOTALE"/>	
<b>CASSA:</b>			
Fondo di cassa al 1° gennaio			799.651,26
RISCOSSIONI	390.543,70	4.675.952,23	5.066.495,93
PAGAMENTI	796.178,24	3.587.771,08	4.383.949,32
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
RISCOSSIONI, presunte per il restante periodo (a)	0,00	(b) 0,00	0,00
PAGAMENTI, presunti per il restante periodo (c)	0,00	(d) 0,00	0,00
<b>(a) FONDO DI CASSA EFFETTIVO AL 31/12/2020</b>			<b>1.482.197,87</b>
<b>RESIDUI:</b>			
RESIDUI ATTIVI	1.445.010,78	388.076,14	1.833.086,92
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>			
RESIDUI PASSIVI	100.025,61	1.020.496,34	1.120.521,95
ACCERTAMENTI presunti per il restante periodo (aumenti)	0,00	0,00	0,00
ACCERTAMENTI presunti per il restante periodo (diminuzi...)	0,00	0,00	0,00
IMPEGNI presunti per il restante periodo	0,00	0,00	0,00
Variazione residui dovuta a riscossioni/pagamenti presunti (c + d - a - b)			0,00
<b>(b) DIFFERENZA RESIDUI</b>			<b>712.564,97</b>
<b>CALCOLO DELL'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			
(a) FONDO DI CASSA EFFETTIVO AL 31/12/2020			<b>1.482.197,87</b>
(b) DIFFERENZA RESIDUI			712.564,97
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO di parte corrente			86.837,96
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO di parte capitale			168.733,61
<b>AVANZO (+) o DISAVANZO (-) presunto al 31/12/2020</b>			<b>1.939.191,27</b>

L'avanzo totale di euro **1.939.191,27** è, quindi, così costituito:

A) AVANZO ACCANTONATO

FCDE	1.352.764,41
F/do Passività Potenziali	27.126,44
Indennità fine mandato	7.424,00
Rinnovi contrattuali (Dipendenti)	9.775,06
Arretrati contrattuali segretario	1.174,02

---

**TOTALE AVANZO ACCANTONATO 1.398.263,93**

Dettaglio:

- FCDE: si rimanda all'apposito paragrafo
- Fondo passività potenziali: deriva da quanto già accantonato nell'avanzo 2019 al netto di quanto applicato nel 2020: si rileva che nel corso dell'esercizio 2020 è stato applicato l'importo di euro 19.972,53 destinati al rimborso di oneri non dovuti, tale importo, con il rendiconto 2017, era stato accantonato come passività potenziali e non come avanzo vincolato per il quale ricorre la fattispecie come si evince già dalla det. 509/2015 e poi illustrato dalla det. 416/2020;
- Indennità fine mandato: tale importo è quanto dovuto al Sindaco in carica a tutto il 31/12/2020, deriva da quanto accantonato in corso d'anno sommato a quanto già accantonato nell'avanzo 2019;
- Rinnovi contrattuali: l'importo è una stima di quanto dovuto ai dipendenti il cui contratto è scaduto il 31/12/2018
- Arretrati contrattuali segretari: l'importo è quanto dovuto al Segretario Comunale a seguito della sottoscrizione del nuovo Ccnl. 2016-2018 del 17 dicembre 2020;

B) AVANZO VINCOLATO

*Di legge*

Da Covid-19	200.007,67
Fondo per esercizio funzioni fondamentali enti locali (cd Fondone)	200.007,67
di cui TARI	100.241,39
di cui per Gestore - Delibera C.C. n. 33/2020	43.913,75
Quota 5% TARI alla Provincia	267,25

---

**Totale Avanzo Vincolato di Legge 200.274,92**

<i>Da trasferimenti</i>	
Da Covid -19	84.471,35
Fondo di solidarietà alimentare (cd Buoni spesa)	12.847,57
da OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020	180,00
da art. 19-decies, c. 1, D.L. n. 137/20	12.667,57
Fondo per la sanificazione art. 114, c. 1, D.L. n. 18/20	12.445,07
Fondo comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria art. 112-bis, c. 1, D.L. n. 34/20	56.513,93
Contributo didattica a distanza scuole paritarie Dec. DG Uff. Scol. Reg. E.-R. n. 715/20	153,00
Trasferimento a copertura minori entrate Tosap art. 109 D.L. n. 104/2020	2.511,78
Spese elettorale (referendum sett.2020)	2.196,90
Censimento Istat	1.995,51
Cofinanziamento spese di progettazione DM 15584/2019	455,04
<b>Totale Avanzo Vincolato da Trasferimenti</b>	<b>89.118,80</b>
<i>Derivante da finanziamenti</i>	
Mutuo CDDPP – Riqualficazione territorio	10.060,58
<b>Totale Avanzo Vincolato da Finanziamenti</b>	<b>10.060,58</b>
<i>Imposti dall'Ente</i>	
Incentivi Tecnici	782,32
di cui quota Ufficio Appalti Unione	777,79
di cui risorse strumentazione tecnologica art. 113 co. 4	4,53
Servizi in convenzione	500,00
Quota SGAtè (bonus sociali)	1.324,00
<b>Totale Avanzo Vincolato imposto dall'Ente</b>	<b>2.606,32</b>
<b>TOTALE AVANZO VINCOLATO</b>	<b>302.060,62</b>

Dettaglio:

- “Di legge” riguardano somme incassate nel 2020 a seguito di specifiche disposizioni di legge ma non utilizzate mediante impegno nello stesso anno; si tratta però di trasferimenti a favore del Comune di Campegine con determinato vincolo di utilizzo che viene garantito mediante il vincolo della corrispondente somma nell’avanzo di amministrazione;
  - o in particolare si rileva la quota del Fondo per le funzioni fondamentali degli enti locali (cd. Fondone) erogate per fra fronte all’emergenza da Covid-19 a copertura di mancate entrate, maggiori spese e minori spese sempre a causa del Covid; dell’importo complessivo del Fondone una quota pari a 103.126,63 sono destinate alla TARI:
    - Euro 2.885,24 già utilizzate nel 2020 (a copertura di parte della riduzione per le utenze non domestiche)
    - Euro 100.241,39 accantonate in avanzo di cui 43.913,75 da riconoscere al gestore IREN Ambiente Spa per il maggior costo sostenuto nel 2020, come deliberato dal Consiglio Comunale il 30/12/2020, n. 33;
  - o una parte accantonata in avanzo destinata alla Provincia perché relativa al 5% di TARI come tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di alcuni importi incassati non regolarmente versati;
- “Da trasferimenti” riguardano somme incassate nel 2020 ma non utilizzate mediante impegno nello stesso anno; si tratta però di trasferimenti a favore del Comune di Campegine con una specifica destinazione che viene garantita mediante il vincolo della corrispondente somma nell’avanzo di amministrazione; in particolare si evidenziano le somme ottenute per fra fronte all’emergenza da Covid-19 che saranno applicate al bilancio 2021 per la destinazione prevista dato il perdurare della situazione pandemica;
- “Imposti dall’Ente”: una parte sono somme già accantonate nel 2020 come incentivi alla progettazione tecnica che sono state applicate al bilancio 2020, ma non correttamente destinate all’Ufficio Appalti dell’Unione Val d’Enza (come da det. 5/2020) e un’altra piccola parte come risorse per la strumentazione tecnologica, applicate al bilancio 2020, ma non impegnate e pertanto vengono nuovamente vincolate in avanzo a seguito della sua approvazione verranno applicate al bilancio 2021; una parte riguarda una somma da versare all’Ente in convenzione per attività svolta con il Comune di Campegine negli anni 2017; un’ultima parte è relativa al rimborso ottenuto per i maggiori oneri per la gestione dei bonus elettrico e gas anni 2008 2009 e 2016 (det. 358/2020) e che saranno applicati al bilancio 2021 per scopi sociali;

C) AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	
C/capitale	81.034,37
<b>Totale Avanzo destinato Investimenti</b>	<b>81.034,37</b>

Dettaglio:

- C/capitale: tale somma deriva da quanto già accantonato nell'avanzo 2019 (pari a euro 26.184,32), da economie di spesa rilevate in sede di riaccertamento ordinario dei residui (euro 888,73) e dalla competenza di incassi del 2020 (euro 53.961,32) per i quali non si è riusciti a programmare spese di investimento anche a causa di assenza della figura di responsabile dell'ufficio tecnico;

D) AVANZO LIBERO	<b>157.832,35</b>
------------------	-------------------

Il risultato contabile di amministrazione pari ad euro **1.939.191,27** deriva da:

- euro 387.406,96 dalla gestione di competenza distinto in
  - euro 332.986,07 di parte corrente
  - euro 54.420,89 di parte capitale
- euro 1.551.784,31 dalla gestione dei residui.

## 2.1.4 GLI EQUILIBRI DI BILANCIO.

I principali equilibri di bilancio relativi all'esercizio 2020 sono l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale, tenuto conto dell'applicazione degli oneri di urbanizzazione per euro 36.447,22 al finanziamento della spesa corrente

L'equilibrio di parte corrente è un indicatore importante delle condizioni di salute dell'ente:

### 2.1.4.1 Equilibrio di parte corrente (tabella 1):

#### VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2020)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		76.159,43
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.339.252,63 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		3.965.092,20
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		86.837,96
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		101.432,16 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)			262.049,74
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		39.187,45 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		36.447,22 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		4.698,34
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE ( O1=G+H+I-L+M)			332.986,07
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)		27.723,50
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)		291.540,47
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE			13.722,10
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)		11.521,08
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE			2.201,02

### 2.1.4.2 Equilibrio di parte capitale (tabella 2):

#### VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERT. E IMPEGNI IMPUTATI AL 2020)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	834,53
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	71.036,17
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	271.749,33
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	36.447,22
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	4.698,34
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	88.716,65
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	168.733,61
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
<b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)</b>		<b>54.420,89</b>
Z1) Risorse accantonate in c/capitale stanziati nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	459,57
<b>Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>		<b>53.961,32</b>
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	0,00
<b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE</b>		<b>53.961,32</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00

### 2.1.4.3 Verifica equilibri complessivi (tabella 3):

#### VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERT. E IMPEGNI IMPUTATI AL 2020)
<b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>		<b>387.406,96</b>
Risorse accantonate stanziati nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	27.723,50
Risorse vincolate nel bilancio	(-)	292.000,04
<b>W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>		<b>67.683,42</b>
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	11.521,08
<b>W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>		<b>56.162,34</b>

## 2.1.5 LA GESTIONE DI CASSA

Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa al fine di attuare una corretta gestione dei flussi finanziari, al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria.

Il nuovo sistema contabile ha reintrodotta la previsione di cassa nel bilancio di previsione: ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs.267/2000 e del D.Lgs. n°118/2011, infatti, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi.

Nelle tabelle che seguono si evidenzia l'andamento nell'anno di questa gestione.

		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
<b>FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2019</b>				<b>799.651,26</b>
Riscossioni	+	390.543,70	4.675.952,23	5.066.495,93
Pagamenti	-	796.178,24	3.587.771,08	4.383.949,32
<b>FONDO DI CASSA risultante</b>				<b>1.482.197,87</b>
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate	-			
<b>FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2019</b>				<b>1.482.197,87</b>

L'andamento della situazione di cassa al 31/12 degli ultimi 5 esercizi:

Anno 2016 euro 704.188,70

Anno 2017 euro 738.519,90

Anno 2018 euro 955.386,13

Anno 2019 euro 799.651,26

Anno 2020 euro 1.482.197,87

Nel corso dell'esercizio 2020 è stata movimentata la cassa vincolata, in ottemperanza all'art. 180 c. 3 del TUEL, in quanto si sono verificate: i) entrate derivanti da prestiti, ii) entrate con vincoli di cassa derivanti da legge, iii) trasferimenti con specifica destinazione ma bensì si è proceduto ad incassare trasferimenti con destinazione generica.

Il saldo al 31/12 della cassa vincolata è pari a euro 47.177,40.

Si segnala come da verifiche effettuate in sede di rendiconto, sono emerse alcune partite non correttamente disposte in termine di cassa, pertanto si provvederà a correggere l'importo vincolato nel corso dell'esercizio 2021.

Si dettaglia l'andamento della liquidità in relazione ai vari titoli di bilancio:

<b>FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020</b>				<b>799.651,26</b>
<b>Titolo</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>Riscossioni residui</b>	<b>Riscossioni competenza</b>	<b>Totale riscossioni</b>
I	Tributarie	315.618,77	2.724.211,23	3.039.830,00
II	Trasferimenti	-	821.825,73	821.825,73
III	Extratributarie	70.738,39	423.894,81	494.633,20
IV	Entrate in c/capitale	1.250,00	253.718,23	254.968,23
V	Entrate da riduzione di attività finanziaria	-	-	-
VI	Accensione di prestiti	-	-	-
VII	Anticipazioni da istituto Tesoreria	-	-	-
IX	Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.936,54	452.302,23	455.238,77
	<b>TOTALE</b>	<b>390.543,70</b>	<b>4.675.952,23</b>	<b>5.066.495,93</b>
<b>Titolo</b>	<b>SPESE</b>	<b>Pagamenti residui</b>	<b>Pagamenti competenza</b>	<b>Totale pagamenti</b>
I	Correnti	622.630,76	3.022.149,47	3.644.780,23
II	In conto capitale	104.334,10	62.946,30	167.280,40
III	Per incremento attività finanziarie	0	0,00	0,00
IV	Rimborso Prestiti	21.614,80	101.432,16	123.046,96
V	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria	0	0	0,00
VII	Uscite per conto di terzi e partite di giro	47.598,58	401.243,15	448.841,73
	<b>TOTALE</b>	<b>796.178,24</b>	<b>3.587.771,08</b>	<b>4.383.949,32</b>
<b>FONDO DI CASSA risultante</b>				<b>1.482.197,87</b>
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate				0
<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019</b>				<b>1.482.197,87</b>

### **L'anticipazione di Tesoreria:**

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'Ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2020 non è stato necessario ricorrere all'anticipazione di tesoreria.

## 2.1.6 LA GESTIONE DEI RESIDUI

In applicazione dei nuovi principi contabili ogni responsabile dei servizi, prima dell'inserimento dei residui attivi e passivi nel rendiconto dell'esercizio 2020, ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi compresi nel proprio budget, di cui all'art. 228 del D.Lgs.267/2000.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto, poiché l'attuazione delle entrate e delle spese nell'esercizio precedente ha talvolta un andamento differente rispetto a quello previsto, le somme accertate e/o impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Le variazioni necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Si riporta nella tabella sottostante l'analisi dei residui distinti per titoli ed anno di provenienza:

Titolo	ENTRATE	2015 e precedenti	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
I	Tributarie	231.466,23	793.348,50	14.104,55		230.673,02	258.632,31	1528224,61
II	Trasferimenti	0,00					2.294,00	2294
III	Extratributarie	8.307,51	2.264,18	26.569,57	9.730,49	27.561,11	13.682,78	88115,64
IV	Entrate in c/capitale	0,00				70.000,00	17.728,43	87728,43
V	Entrate da riduzione di attività finanziaria							0
VI	Accensione di prestiti	9.674,97	7.032,64		10.060,58			26768,19
VII	Anticipazioni da istituto Tesoreria							0
IX	Entrate per conto di terzi e partite di giro	102,04				4,71	2,21	108,96
	<b>TOTALE</b>	<b>18.084,52</b>	<b>9.296,82</b>	<b>26.569,57</b>	<b>19.791,07</b>	<b>97.565,82</b>	<b>31.413,42</b>	<b>1.733.239,83</b>

Titolo	SPESE	2015 e precedenti	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
I	Correnti	0,00	1500	109,80	9.455,78	13.773,42	504.200,61	529.039,61
II	In conto capitale	0,00	11420,19			30,00	14.073,92	25.524,11
III	Per incremento attività finanziarie							0
IV	Rimborso Prestiti							0,00
V	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria							0,00
VII	Uscite per conto di terzi e partite di giro	14.018,24					19.436,54	33.454,78
	<b>TOTALE</b>	<b>14.018,24</b>	<b>12.920,19</b>	<b>109,80</b>	<b>9.455,78</b>	<b>13.803,42</b>	<b>537.711,07</b>	<b>588.018,50</b>

### 2.1.6.1 Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

Il calcolo dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato contabile di amministrazione riveste una particolare importanza per il rispetto della normativa e dei principi contabili e per la congruità dell'accantonamento.

Il FCDE è una delle novità sostanziali del nuovo ordinamento contabile armonizzato degli enti locali. I riferimenti normativi devono essere riscontrati nell'art. 167 del D.lgs. 267/2000 e nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011). In tale principio contabile vengono anche precisate le modalità di calcolo del FCDE, sia in sede di bilancio preventivo che di rendiconto. Secondo il principio contabile anche le entrate di dubbia e di difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, devono essere accertate nel loro intero ammontare.

Lo scopo dell'accantonamento del FCDE nell'avanzo di amministrazione è dunque quello di costituire una quota di risultato contabile che compensi i residui mantenuti in sede riaccertamento ordinario degli stessi.

In sede di rendiconto gli enti sono obbligati a effettuare una verifica della congruità del fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

Il FCDE viene espressamente influenzato dalla capacità di riscossione che l'ente locale ha manifestato negli ultimi cinque anni.

L'importo da accantonare a rendiconto dipende dall'andamento della riscossione, calcolata come media tra gli incassi in conto residui e i residui al 1° gennaio degli ultimi 5 anni.

In considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi contabili riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il FCDE poteva essere determinata per un importo non inferiore a:

- + FCDE del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio a cui il rendiconto si riferisce;
- gli utilizzi del FCDE effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti
- + l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il FCDE, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Questo metodo è stato espressamente soppresso a decorrere dal rendiconto 2019.

Va segnalato come l'emergenza sanitaria (ed economica) causata dal diffondersi del COVID-19 abbia determinato un forte impatto causando anche un "crollo" delle entrate degli enti locali (e non solo). Non solo minori accertamenti ma di certo anche minori incassi, legati appunto al blocco delle attività previsti dai decreti. Per questo l'Art. 107-bis. DL 18/2020 - (Scaglionamento di avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali) ha previsto:

*"1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in*

luogo di quelli del 2020" che quindi consente di sterilizzare nel calcolo della media i dati del 2020, sostituendoli con quelli del 2019.

Nel calcolare la percentuale minima di accantonamento al FCDE per il rendiconto 2020 è stato utilizzato il metodo della media semplice; l'analisi è stata fatta a livello di singolo capitolo di entrata, procedendo nel seguente modo:

- Si è proceduto ad individuare l'importo complessivo dei residui come risultanti alla fine dell'esercizio appena concluso relativo alle categorie di entrate che si è determinato possano dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- Si è calcolata la media tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi (con il 2019 ribaltato sul 2020);
- Si è poi proceduto ad applicare ai residui risultanti alla fine dell'esercizio appena concluso una percentuale pari al completamento a 100 delle medie determinate.

I residui attivi più vecchi di 5 anni sono stati mantenuti nella procedura di contabilità finanziaria (in quanto non prescritti e per i quali è in corso la riscossione coattiva) ma sono stati coperti da FCDE per una quota del 100%.

Anche altri residui originatisi in periodi più recenti, la cui riscossione è considerata particolarmente difficoltosa, sono stati coperti al 100%; di seguito si analizza nel dettaglio:

- TARI: coperto al 100% fino all'anno 2019, applicata la percentuale solo per anno 2020;
- IMPOSTA PUBBLICITÀ: coperto al 100% l'anno 2015 (non ci sono altre annualità);
- ICI/IMU: coperto al 100% fino all'anno 2019, applicata la percentuale solo per anno 2020;
- TOSAP: coperto al 100% l'anno 2019 (non ci sono altre annualità);
- ILLUMINAZIONE VOTIVA: coperto al 100% fino all'anno 2019, applicata la percentuale solo per anno 2020;
- PROVENTI APERTURA/CHIUSURA LOCULI CIMITERIALI: coperto al 100% fino all'anno 2017 (non ci sono altre annualità);
- ASILO NIDO, SCUOLA INFANZIA, MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO: coperto al 100% fino all'anno 2019, applicata la percentuale solo per l'anno 2020;
- PROVENTI UTILIZZO PALESTRA COMUNALE: non ci sono residui;
- MICROPRESTITO: (anni 2013 e 2014) coperti al 100%;

L'importo minimo da accantonare a tale titolo, calcolato applicando le percentuali di legge sul totale dei residui attivi al 31/12/2020 sarebbe pari ad euro 1.106.169,37.

L'importo totale di avanzo al 31/12/2020, accantonato a titolo di FCDE è pari ad euro 1.352.764,41.

Nella tabella seguente è riepilogata la costituzione del FCDE, per titolo e tipologia.

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2020 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>						
1010100	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	300.773,98 0,00 300.773,98	1.270.662,30 0,00 1.270.662,30	1.571.436,28 0,00 1.571.436,28		1.293.767,81	82,330275
1010200	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
1010300	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
1010400	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	18.900,43	0,00	18.900,43	0,00	0,00	0,000000
1030100	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
1030200	Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	<b>Totale TITOLO 1</b>	<b>319.674,41</b>	<b>1.270.662,30</b>	<b>1.590.336,71</b>	<b>1.075.515,46</b>	<b>1.293.767,81</b>	<b>81,351817</b>
	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.294,00	0,00	2.294,00	0,00	0,00	0,000000
2010200	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	<b>Totale TITOLO 2</b>	<b>2.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000000</b>
	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	44.169,63	47.428,61	91.598,24	21.652,09	49.994,79	54,580514
3020000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3040000	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	3.182,82	29.971,60	33.154,42	9.001,81	9.001,81	27,151161
	<b>Totale TITOLO 3</b>	<b>47.352,45</b>	<b>77.400,21</b>	<b>124.752,66</b>	<b>30.653,90</b>	<b>58.996,60</b>	<b>47,290855</b>
	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
4010000	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	16.731,10 16.731,10 0,00 0,00	70.000,00 70.000,00 0,00 0,00	86.731,10 86.731,10 0,00 0,00		0,00	0

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2020 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
4030000	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00	0
4040000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
4050000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	1.300,00	73,33	1.373,33	0,00	0,00	0,000000
	<b>Totale TITOLO 4</b>	<b>18.031,10</b>	<b>70.073,33</b>	<b>88.104,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000000</b>
	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>						
5010000	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5020000	Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5030000	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5040000	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	<b>Totale TITOLO 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000000</b>
Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2020 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>387.351,96</b>	<b>1.418.135,84</b>	<b>1.805.487,80</b>	<b>1.106.169,36</b>	<b>1.352.764,41</b>	<b>74,925148</b>
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>	<b>18.031,10</b>	<b>70.073,33</b>	<b>88.104,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000000</b>
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE</b>	<b>369.320,86</b>	<b>1.348.062,51</b>	<b>1.717.383,37</b>	<b>1.106.169,36</b>	<b>1.352.764,41</b>	<b>78,768924</b>

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	1.805.487,80	1.352.764,41
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2020	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.805.487,80</b>	<b>1.352.764,41</b>

## 2.1.7 LE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO ED CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI

Le risultanze finali del conto del bilancio 2020, per la parte entrata e per la parte spesa, sono così sintetizzate:

<b>ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO</b>	<b>Rendiconto 2018</b>	<b>Rendiconto 2019</b>	<b>Previsione definitiva 2020</b>	<b>Rendiconto 2020</b>
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.010.696,88	3.206.330,03	3.120.178,91	3.043.885,64
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	243.230,88	247.882,30	779.917,01	824.119,73
Titolo 3 - Entrate extratributarie	702.273,43	652.510,70	508.546,03	471.247,26
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	90.520,20	268.270,39	1.962.740,11	271.749,33
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	207.678,53	-	-	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti	150.000,00	-	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	600.000,00	-
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	564.843,31	542.915,22	965.900,00	453.026,41
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione			-	
Fondo pluriennale vincolato				
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>4.969.243,23</b>	<b>4.917.908,64</b>	<b>7.937.282,06</b>	<b>5.064.028,37</b>
Titolo 1 - Spese correnti	3.818.043,76	3.874.821,21	4.459.001,29	3.965.092,20
Titolo 2 - Spese in conto capitale	300.963,16	377.418,49	1.998.163,59	88.716,65
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	107.745,95	115.427,88	101.434,76	101.432,16
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	600.000,00	-
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	564.843,31	542.915,22	965.900,00	453.026,41
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>4.791.596,18</b>	<b>4.910.582,80</b>	<b>8.124.499,64</b>	<b>4.608.267,42</b>

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili sui singoli cespiti.

### 2.1.7.1 LE ENTRATE

#### **Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

La legge di stabilità per l'anno 2016 sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. Tale normativa è stata prorogata anche per gli anni 2017 e 2018. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) poiché deve garantire la copertura integrale del costo del servizio. Tale sospensione non era più efficace a decorrere dal 2019.

ENTRATE	TREND STORICO				scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni def.)	2020 (accertamenti)	
	1	2	3	4	5
IMU	1.079.005,46	1.111.813,45	1.120.000,00	1.163.153,10	103,85
IMU partite arretrate	35.848,01	223.710,00	100.000,00	100.196,17	100,20
ICI partite arretrate	-	-	-	-	-
Imposta comunale sulla pubblicità	36.834,59	36.771,05	36.500,00	35.308,33	96,74
Addizionale IRPEF	485.305,90	430.000,00	462.000,00	380.000,00	82,25
TASI	33.000,00	34.611,84	33.000,00	588,55	1,78
Altre imposte	-	-	-	-	-
TARI	863.211,97	899.619,83	910.000,00	876.443,16	96,31
TARI partite arretrate					-
TOSAP	21.686,40	22.244,46	20.050,00	17.567,42	-
Altre tasse					-
Diritti sulle pubbliche affissioni	1.708,60	-	3.500,00	-	-
Fondo solidarietà comunale	454.095,95	446.502,35	454.190,00	467.615,07	102,96
<b>TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>3.010.696,88</b>	<b>3.205.272,98</b>	<b>3.139.240,00</b>	<b>3.040.871,80</b>	<b>96,87</b>

#### IMU

Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti accertata sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto. Nel 2020 è stata accertata la somma di € 1.163.153,10. Va precisato che nel 2020 è entrata in vigore la "nuova" IMU che è data dalla fusione della IMU e TASI, come disciplinato dalla Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160 del 27/12/2019). Gli importi definiti in fase di bilancio di previsione per IMU e TASI, riportati nella tabella precedente, non tenevano conto di tale fusione.

#### RECUPERO EVASIONE IMU - ICI

L'importo IMU quale attività di accertamento/ravvedimento per l'anno 2020 è pari ad euro 100.196,17.

#### TASI

La TASI è il tributo introdotto dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147 a copertura del costo dei servizi indivisibili dei comuni. Le scelte del Comune, in materia, hanno cercato di ridurre il più possibile, o almeno di non appesantire troppo il carico fiscale dei cittadini anche se non si è potuto evitare, nel 2015, l'introduzione del TASI poiché la definitiva abolizione dell'IMU sull'abitazione principale e su altre importanti categorie come i beni merce delle imprese di costruzione, avrebbe reso impossibile la quadratura del bilancio. Si è però deciso di applicare il nuovo tributo solamente alle fattispecie non colpite da IMU, in modo da evitare un carico eccessivo su ogni cespite.

Con la legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI su abitazione principale, IMU sui terreni agricoli (l'IMU sulle abitazioni principali era già stata abrogata negli anni precedenti), e IMU su affitti a canone concordato ed immobili concessi in comodato gratuito;

E' stata eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Come scritto nel paragrafo precedente, la Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160 del 27/12/2019) è entrata in vigore la "nuova" IMU che è data dalla fusione della IMU e TASI. Gli importi definiti in fase di bilancio di previsione per IMU e TASI, riportati nella tabella precedente, non tenevano conto di tale fusione.

#### ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti.

Alla fine del 2015 è intervenuta una modifica del principio contabile applicato della contabilità finanziaria: dal 2016, pertanto, l'accertamento di tale entrata è stato conforme alla nuova modalità di contabilizzazione. Tale nuovo principio prevede, anziché l'accertamento, per un importo pari a quanto indicato dal Dipartimento delle Finanze e pubblicato sul portale per il federalismo fiscale, l'accertamento sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto, al pari dell'IMU (occorre tendere all'accertamento per cassa).

In alternativa è possibile accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta.

#### TARI - RECUPERO EVASIONE TIA/TARSU/ SUPPLETTIVI TARI

Entrata tributaria riscossa in base alla lista di carico emessa conformemente al Piano economico finanziario. A fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità che progressivamente tenderà a coprire al 100% quanto tenuto come residuo attivo.

L'accertamento per il 2020 è stato pari ad € 876.433,16

IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI – Il tributo è gestito a mezzo ditta concessionaria; Dall'anno 2016, anche se gestito in concessione, la riscossione di tale gettito avviene direttamente su conto corrente postale intestato al Comune di Campegine.

Il tributo è accertato sulla base delle riscossioni effettivamente conseguite.

L'accertamento per il 2020 è pari ad € 35.308,33.

TOSAP – L'entrata è gestita sulla base delle autorizzazioni emesse dai competenti uffici durante l'anno.

L'accertamento per il 2020 è pari ad € 17.567,42 iscritta in bilancio al Titolo 3°, Tipologia 100, Categoria 3. Va rilevato che con l'art. 181 c. 1 D.L. 34/2020 è stato disposto l'esonero dal 1° maggio fino al 31 dicembre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. All'importo accertato riportato in tabella va sottratto quanto rimborsato a coloro che già avevano provveduto a versare la tassa, per un totale di euro 1.643. Tale mancata entrata è stata ristorata con un trasferimento compensativo ai comuni (art. 181 c. 5 D.L. 34/2020 e art. 109 c. 1 D.L. 104/2020)

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE. RIPARTO E ALIMENTAZIONE – Entrata contabilizzata sulla base degli importi delle spettanze divulgati dal Ministero dell'Interno sul proprio sito internet. Questo fondo, istituito dalla Legge di stabilità 2013, sostituisce il Fondo sperimentale di riequilibrio. E' iscritto tra le entrate correnti di natura perequativa da amministrazioni centrali e costituisce quello che rimane dei trasferimenti statali correnti. Per l'anno 2020 il suo importo ammonta ad € 467.615,07.

A fronte di tale contributo è stato determinato dal Ministero un prelievo sull'IMU per alimentare il fondo di solidarietà "comunale", per un importo di € 239.087,59..

## Titolo 2° - Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018	2019	2020	2020	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	
	1	2	3	4	5
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	243.230,88	247.882,30	769.917,01	821.519,73	106,70
Trasferimenti correnti da famiglie	-	-	-	-	0
Trasferimenti correnti da imprese	-	-	-	-	0
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	-	-	-	-	0
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo	-	-	-	-	0
<b>TOTALE Trasferimenti correnti</b>	243.230,88	247.882,30	769.917,01	821.519,73	106,70

Relativamente all'anno 2020 tali trasferimenti derivano:

- Per euro 640.009,39 da amministrazioni centrali
- Per euro 181.510,34 da amministrazioni locali

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 del 14/03/2011 si sono avute, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, le prime conseguenze dell'introduzione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009 n. 42, in base al quale sono soppressi i trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese riconducibili alle funzioni fondamentali, ai sensi dell'art. 117, c. 2, lett. p) della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale.

Le risorse derivanti dai soppressi trasferimenti erariali hanno alimentato delle nuove attribuzioni, infatti le risorse che in precedenza si trovavano allocate al Tit. II del Bilancio sono ora classificate al Tit. I, cioè tra le entrate tributarie e perequative.

Nell'anno 2020 per permettere agli enti locali di far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19, sono stati disposti molti trasferimento verso le pubbliche amministrazioni a copertura delle maggiori spese e delle mancate entrate.

A livello statale:

- trasferimenti specifici per far fronte a determinate spese:
  - Solidarietà alimentare (ODPC n. 658 del 29 marzo 2020)
  - Solidarietà alimentare (art. 19-decies, c. 1, D.L. n. 137/2020)
  - Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - art. 114, c. 1, D.L. n. 18/2020
  - Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - art. 115, c. 2, D.L. n. 18/2020
  - Fondo comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria - art. 112-bis, c. 1, D.L. n. 34/2020
  - fondo copertura spese scuola - finanziamento PON ministero istruzione
- trasferimenti compensativi di minori entrate:
  - fondo per esercizio delle funzioni fondamentali - art. 106 D.L. n. 34/2020
  - fondo ristoro ai comuni per minori entrate Tosap - art. 181 c. 5 D.L. n. 34/2020 e art. 109 c. 1 D.L. n. 104/2020
  - ristoro perdita gettito esenzione IMU settore turistico - art. 177 c. 2 D.L. n. 34/2020 art. 78 c. 1 D.L. n. 104/2020

A livello regionale:

- contributo ministero per finanziamento centri estivi e contrasto alla povertà educativa 2020
- fondo regionale straordinario di riparto delle risorse per il sostegno alla gestione dei servizi educativi per l'infanzia
- contributo regionale a sostegno della pratica sportiva
- fondi straordinari dei contributi a titolo di sostegno economico destinati alle scuole paritarie dell'infanzia
- contributo spese per didattica a distanza scuole paritarie
- contributo regionale copertura rette servizi infanzia 0-3 anni
- contributo ATERSIR per sconto tari utenze domestiche

### Titolo 3° - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni def)	2020 (accertamenti)	
	1	2	3	4	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	436.075,19	411.817,67	287.883,95	279.997,21	97,26
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	15.575,69	-	100,00	767,27	-
Interessi attivi	1,93	1,66	6,99	3,83	0,00
Altre entrate da redditi da capitale	67.214,00	77.859,38	80.031,09	80.031,09	100,00
Rimborsi e altre entrate correnti	183.406,55	162.831,99	140.524,00	110.447,86	78,60
<b>TOTALE Entrate extra tributarie</b>	<b>702.273,36</b>	<b>652.510,70</b>	<b>508.546,03</b>	<b>471.247,26</b>	<b>92,67</b>

#### VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

Entrata accertata in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario.

Per alcune entrate, a fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità.

L'importo si riferisce principalmente a diritti di segreteria, luci votive e servizi cimiteriali, impianti sportivi/gestione palestre, proventi mensa e trasporto/servizi scolastici, e infine rette asilo nido e scuola materna che costituiscono le voci più rilevanti.

Nel 2020, la chiusura delle scuole, disposta con l'Ordinanza contingibile e urgente n.1 del Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna in vigore dal 23 febbraio 2020 inizialmente fino al 1 marzo 2020 e poi prorogata fino a fine anno scolastico, ha generato un mancato introito poi compensato con i trasferimenti illustrati al paragrafo precedente. Va segnalato che l'importo accertato e riportato in tabella comprende anche la quota di euro 8.992,98 poi rimborsato alle famiglie che avevano già provveduto a pagare il servizio di mensa scolastica e di trasporto.

#### INTERESSI ATTIVI

Entrata accertata quando l'obbligazione giuridica attiva risulta esigibile.

#### ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

Entrata accertata quando l'obbligazione giuridica attiva risulta esigibile.

In particolare, l'accertamento per il 2020 è pari ad € 80.031,09 derivante da dividendi distribuiti da Iren spa.

#### RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

Entrata accertata in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario.

L'importo si riferisce a rimborsi in entrate da altri enti principalmente per personale in comando , e in maniera più significativa da proventi da GSE per impianti fotovoltaici, rimborsi da enti e privati, e modo minore da contributi e sponsorizzazioni.

#### Titolo 4° - Entrate in conto capitale

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni def)	2020 (accertamenti)	
	1	2	3	4	
Tributi in conto capitale	-	-	-	-	-
Contributi agli investimenti	13.500,00	146.750,26	1.636.721,00	106.921,10	6,53
Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	-	-	-	-
Altre entrate in conto capitale	77.020,20	121.520,13	211.019,11	164.828,23	78,11
<b>TOTALE Entrate in conto capitale</b>	<b>90.520,20</b>	<b>268.270,39</b>	<b>1.847.740,11</b>	<b>271.749,33</b>	<b>14,71</b>

#### ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Gli importi accertati nell'anno 2019 ammontano a € 164.828,23

Principalmente sono costituiti da:

#### Oneri per permessi di costruire

Gli importi accertati nell'anno 2020 ammontano ad € 80.928,70

La legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) ha previsto per gli anni 2016 e 2017, all'art. 1 comma 737, la possibilità di utilizzare il 100% dei proventi in questione per finanziare spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.

A decorrere dal 1/1/2018 è entrato in vigore l'art. 1, comma 460 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) che di fatto destina i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal T.U. Edilizia esclusivamente e senza vincoli temporali all'urbanizzazione e alla manutenzione del territorio.

I proventi per permessi di costruire sono stati destinati al finanziamento di spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, quindi contabilmente applicati alla parte corrente per euro 36.447,22.

Andamento nel tempo dei permessi da costruire:

anno 2013 euro 104.002,46

anno 2014 euro 97.469,62

anno 2015 euro 86.278,98  
 anno 2016 euro 95.167,16  
 anno 2017 euro 64.306,71  
 anno 2018 euro 38.843,72  
 anno 2019 euro 100.708,80  
 anno 2019 euro 80.928,70

#### Proventi derivanti dalla concessione di loculi

In questa voce sono ricompresi i proventi per le concessione di loculi cimiteriali il cui ammontare per l'anno 2020 è pari a € 83.899,53.

#### **Titolo 6° - Accensione di prestiti**

Ad inizio 2020 venne ipotizzata l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche ma nel corso dell'esercizio si è valutato di non procedere anche al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

#### **Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere**

Si rimanda all'apposita analisi contenuta nella sezione relativa alla gestione di cassa.

#### **Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.**

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018	2019	2020	2020	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	
	1	2	3	4	5
Entrate per partite di giro	525.511,26	493.255,80	778.700,00	412.460,28	52,96780275
Entrate per conto terzi	39.332,05	49.659,42	187.200,00	40.566,13	21,66994124
<b>TOTALE Entrate</b>	<b>564.843,31</b>	<b>542.915,22</b>	<b>965.900,00</b>	<b>453.026,41</b>	<b>46,90199917</b>

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

#### 2.1.7.2 LE SPESE

##### Titolo 1° - Spese correnti

SPESE CORRENTI	TREND STORICO		
	2018 (impegni)	2019 (impegni)	2020 (impegni)
	1	4	4
Redditi da lavoro dipendente	939.139,38	945.422,26	896.321,16
Imposte e tasse a carico dell'ente	53.555,70	50.835,24	49.580,19
Acquisto di beni e servizi	1.929.839,53	1.906.936,80	1.886.680,78
Trasferimenti correnti	796.980,89	869.143,96	976.697,60
Trasferimenti di tributi	-	-	-
Fondi perequativi	-	-	-
Interessi passivi	52.107,57	54.858,82	55.060,28
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	8.972,29	8.389,88	52.699,93
Altre spese correnti	37.448,40	39.234,25	48.052,26
<b>TOTALE Spese correnti</b>	<b>3.818.043,76</b>	<b>3.874.821,21</b>	<b>3.965.092,20</b>

#### REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 78 del 09/12/2019 ha approvato ed aggiornato il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2020-2022, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. Con riferimento all'aggiornamento del principio contabile ed alla differente contabilizzazione delle spese di personale, si precisa che è stata finanziata nell'anno 2019 anche la quota relativa al salario accessorio imputata all'esercizio successivo mediante il fondo pluriennale vincolato.

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2020, e le relative assunzioni hanno rispettato:

- i vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell'art.1 comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dall'art. 22 del D.L. 50/2017, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di

stabilità;

- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro **139.560,50**;
- l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro **1.482.968,33**;
- il limite di spesa degli enti in precedenza non soggetti ai vincoli del patto di stabilità interno;
- l'art.40 del D. Lgs. 165/2001;
- l'art. 22, co.2 del D.L. n. 50/2017: tale articolo ha modificato l'art. 1, co. 228, secondo periodo, della L. nr. 208/2015, prevedendo, a partire dal 2017, per i Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 ed i 3.000 abitanti che hanno rilevato nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, l'innalzamento della percentuale del turnover da 75% al 100%;
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dal comma 2 dell'art.23 del D. Lgs. 75/2017/2017 assumendo a riferimento l'esercizio 2016.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2020, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente al momento dell'approvazione della delibera n. 78 del 09/12/2019, come disposto dall'art.9 del D.L. 78/2010.

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2020 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater (o comma 562 per i Comuni non soggetti al patto di stabilità) della Legge 296/2006.

	Media 2011/2013	rendiconto 2020
	2008 per enti non soggetti al patto	
Spese macroaggregato 101	€ 1.209.021,67	€ 896.321,16
Spese macroaggregato 103	€ 39.077,60	€ 20.569,78
Irap macroaggregato 102	€ 42.788,10	€ 34.399,35
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		
Altre spese: personale trasferito in ASP	€ 27.389,38	€ 82.168,14
Altre spese: rimborso spese personale Unione	€ 157.085,74	€ 241.449,57
Altre spese: quota Consorzio Bassa val d'Enza conferito ASP	€ 183.153,81	€ 183.153,81
<b>Totale spese di personale (A)</b>	<b>€ 1.658.516,30</b>	<b>€ 1.458.061,81</b>
(-) Componenti escluse (B)	<b>€ 175.547,97</b>	€ 150.582,35
(-) Altre componenti escluse:		
di cui rinnovi contrattuali	€ 153.417,30	€ 138.941,35
<b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B</b>	<b>€ 1.482.968,33</b>	<b>€ 1.307.479,46</b>
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562		

## IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti;
- Tassa di circolazione sui veicoli sul parco mezzi in dotazione all'ente: tali spese rientrano nei limiti di spesa per le autovetture di cui al DL 78/2010 ed al DL 95/2012;
- Imposta di bollo e registrazione

## ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici).

## INTERESSI PASSIVI

La spesa per interessi passivi si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi.

## RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011 in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, rimborsi e trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi.

## ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva: il fondo di riserva è stato iscritto nei limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è stata riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL).

Fondo crediti di dubbia esigibilità: per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. Si rinvia all'apposita sezione per la verifica dell'accantonamento.

## Titolo 2° - Spese in conto capitale

SPESE IN CONTO CAPITALE	TREND STORICO		
	2018 (impegni)	2019 (impegni)	2020 (impegni)
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	-	-
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	295.982,26	356.698,14	55.274,34
Contributi agli investimenti	1.230,90	20.720,35	32.612,31
Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-
Altre spese in conto capitale	3.750,00	-	830,00
<b>TOTALE Spese in conto capitale</b>	<b>300.963,16</b>	<b>377.418,49</b>	<b>88.716,65</b>

### INVESTIMENTI FISSI LORDI

Comprende sia la realizzazione di nuove opere che gli interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale così come previsto nell'elenco annuale delle opere pubbliche approvato per l'anno 2020.

### CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo.

## Titolo 4° - Rimborso di prestiti

Si espone qui di seguito il prospetto dell'indebitamento e la sua evoluzione nel triennio, che evidenzia una progressiva riduzione dello stesso:

	2018	2019	2020
Debito residuo al 01/01	€ 1.956.607,15	€ 1.998.861,20	€ 1.883.433,32
Accensione di nuovi prestiti	€ 150.000,00	€ -	€ -
Rimborso di prestiti	€ 107.745,95	€ 115.427,88	€ 101.432,16
Estinzioni anticipate	€ -	€ -	€ -
Debito residuo al 31/12	€ 1.998.861,20	€ 1.883.433,32	€ 1.782.001,16

Nel corso dell'esercizio l'Ente si avvalso della facoltà di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui, in scadenza nell'anno 2020, erogati in favore degli Enti Locali come previsto dall' Accordo tra da ABI, ANCI e UPI sottoscritto in data 06/04/2020 con la finalità di consentire agli Enti locali di disporre di liquidità aggiuntiva per sostenere la riduzione delle entrate e le maggiori spese conseguenti agli effetti indotti dalla diffusione del Covid-19. In particolare riguardante le due posizioni sottoscritte tra il Comune di Campegine

e l'Istituto per il Credito Sportivo allo scopo di ridurre l'incidenza degli oneri di ammortamento dei mutui sul complesso delle spese previste nel bilancio 2020-2022.

Si segnala inoltre che da una verifica fatta sui mutui in essere a carico dell'ente, è stato corretto in tabella l'importo riportato nei precedenti rendiconti della gestione.

Il residuo debito dei mutui al 31.12.2020 risulta essere pari ad € 1.782.001,16.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio chiuso (2018 - pari ad euro 3.956.201,19).

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

#### **Titolo 5° - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**

Si rinvia alla sezione di analisi della gestione di cassa.

#### **Titolo 7° - Uscite per conto terzi e partite di giro**

SPESE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (impegni)	2019 (impegni)	2020 (previsioni def)	2020 (impegni)	
	1	2	3	4	
Spese per partite di giro	525.511,26	493.255,80	778.700,00	412.460,28	52,97
Spese per conto terzi	39.322,05	49.659,42	187.200,00	40.566,13	21,67
<b>TOTALE Spese</b>	<b>564.833,31</b>	<b>542.915,22</b>	<b>965.900,00</b>	<b>453.026,41</b>	<b>46,90</b>

Per la natura delle spese, si rinvia ai commenti relativi alle entrate.

### 2.1.7.3 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA E DI SPESA

#### **IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata**

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la crono programmazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata al 31/12/2020 è pari a:

<b>FPV</b>	<b>2020</b>
FPV – parte corrente	€ 76.159,43
FPV – parte capitale	€ 71.036,17

#### **IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa**

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;

2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del crono programma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

<b>FPV</b>	<b>2020</b>
FPV – parte corrente	€ 86.837,96
FPV – parte capitale	€ 168.733,61

Per la distribuzione del fondo pluriennale vincolato all'interno delle varie missioni, si rinvia al corrispondente allegato al rendiconto.

## 2.1.8 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

I servizi a domanda individuale sono i servizi gestiti direttamente dal Comune per i quali il Comune stesso percepisce una tariffa.

L'art. 34 c. 26 del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito nella legge 17/12/2012 n. 221, ha modificato il decreto del Ministero dell'Interno 31/12/1983, escludendo il servizio di illuminazione votiva dai servizi a domanda individuale, sottraendolo dalla relativa disciplina normativa.

Con il D.Lgs. 504/92 è stata eliminata la percentuale minima, fissata nel 36%, di copertura delle spese con proventi tariffari, e la relativa certificazione del suo raggiungimento per i comuni che non presentano criticità finanziaria in base ai parametri fissati dal D.M. Interno.

Di seguito si analizza l'andamento dei servizi a domanda individuale con l'indicazione delle percentuali di copertura dei relativi costi:

DESCRIZIONE SERVIZI	SPESE PERSONALE	SPESE BENI E SERVIZI	TOTALE SPESE	ENTRATE TARIFFE	ENTRATE SPECIFICA DESTINAZIONI	TOTALE ENTRATE
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE (tempo estivo, tempo prolungato, doposcuola)	1.200,00	17.692,34	18.892,34	24.620,99		24.620,99
IMPIANTI SPORTIVI	1.000,00	60.348,98	61.348,98	3.645,00		3.645,00
MENSA SCOLASTICA	6.500,00	59.219,25	65.719,25	80.797,00		80.797,00
LUCI VOTIVE E SERVIZI CIMITERIALI	4.600,00	11.214,49	15.814,49	37.165,00		37.165,00
ASILO NIDO*	71.647,67	38.612,37	110.260,04	40.724,33	30.350,74	71.075,07
TRASPORTI/VIAGGI		2.420,70	2.420,70	2.699,00		2.699,00
<b>TOTALE</b>	<b>84.947,67</b>	<b>189.508,14</b>	<b>274.455,81</b>	<b>186.952,32</b>	<b>30.350,74</b>	<b>217.303,06</b>

\* La spesa e' considerata al 50% L. 23/12/92 n. 498

percentuale di copertura:	<b>79,18</b>
---------------------------	--------------

Va evidenziato come la situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 che ha interessato il Paese e il Comune di Campegine, abbia influito anche sulla copertura dei costi dei servizi a domanda individuale. Il dato presentato è uniforme rispetto a quanto presentato negli anni scorsi e nel bilancio di previsione. Ma i singoli servizi hanno avuto maggiori spese specifiche legate alla prevenzione da Covid-19, ma allo stesso minori spese dovute a chiusure proprie dovute alla emergenza, che hanno determinato anche minori entrate. Minori entrate parzialmente o totalmente coperte da trasferimenti a livello centrale o locale.

## 2.1.9 TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

L'ente ha adottato, ai sensi dell'art. 9 della legge 3/08/2009 n. 102 misure organizzative (procedure di spesa e di allocazione delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti.

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 33/2013, elaborato secondo le indicazioni fornite dal D.P.C.M. 22/09/2014 e della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 3/2015 e pubblicato, ai sensi di quanto prescritto dalla citata normativa, sul sito internet del Comune.

Relativamente all'annualità 2020, caratterizzata nel primo semestre da assenza di personale nel ruolo dell'economista comunale, a seguito di pensionamento e sospensione delle procedure concorsuali causa Covid-19, è portato al seguente dato:

- Da data scadenza documento a data mandato di pagamento: 0,25 gg

Alla data di sottoscrizione della presente non ci sono debiti certi, liquidi ed esigibili, scaduti entro il 31/12/2020 e non pagati.

#### 2.1.10 SALDO DI FINANZA PUBBLICA ANNO 2020

A decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali.

Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti locali e le regioni devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011, e le spese finali, ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento, mentre non rilevano gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri, destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Come per il precedente "Patto di Stabilità", anche per i nuovi saldi di finanza pubblica sono individuate le fasi di monitoraggio e di certificazione e a tal fine è attiva un'apposita applicazione web nel portale dedicato al pareggio di bilancio.

Le sanzioni in caso di inadempienza del saldo riprendono gran parte delle sanzioni già previste per le violazioni del patto di stabilità.

La disciplina in materia ha subito ulteriori modifiche con riferimento all'esercizio 2018.

In rispetto di quanto disciplinato dall'art. 1 comma 785 legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) è stata modificata la disciplina in materia e aggiornato il prospetto di verifica dei vincoli in oggetto e precisamente:

- le note al prospetto che fanno riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (sono state eliminate)
- i riferimenti all'obbligo di allegare il prospetto alle variazioni di bilancio (sono stati soppressi)

Come dettagliatamente specificato nel paragrafo "**Riepilogo della gestione finanziaria**" a decorrere dal 2019 i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 118/2011.

I comuni si considerano quindi in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta dal prospetto della verifica degli equilibri, allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011.

Si rimanda al precedente paragrafo 2.1.4.3 *Verifica equilibri complessivi (tabella 3)* e a prendere visione dei prospetti W1, W2 e W3 allegati al rendiconto.

### 3. ASPETTI ECONOMICI PATRIMONIALI

#### 3.1 CRITERI DI FORMAZIONE

L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:

- predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che non consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti ad attività istituzionali ed erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti.

#### 3.2 RELAZIONE CHIUSURA ESERCIZIO 2020 – ELABORAZIONE S.P. E C.E.

Le rilevazioni contabili dei fatti gestionali sotto l'aspetto economico/patrimoniale del Comune di Campegine sono esaminate nella relazione allegata.

## 4. CONCLUSIONI

Il Comune di Campegine, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 28/08/2017 il Programma di mandato per il periodo 2017 - 2022, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.

Annualmente con il PEG vengono assegnati ai Responsabili dei 3 Settori dell'Ente, gli obiettivi da perseguire nel corso dell'esercizio.

Da alcuni anni i Responsabili procedono alla compilazione di una Relazione di valutazione di performance individuale che viene sottoposta al Nucleo di Valutazione per l'attribuzione di un punteggio. Le Relazioni contengono lo stato di attuazione degli obiettivi nonché elementi relativi alle competenze e comportamenti professionali e organizzativi dell'anno di riferimento e un'analisi della performance generale dell'Ente.

I documenti contabili di rendiconto sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. Lo schema del rendiconto della gestione-comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, il quadro generale riassuntivo, la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico. Al rendiconto sono stati allegati i prospetti del risultato di amministrazione, la composizione del fondo pluriennale vincolato, la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie, quello degli impegni per missioni, programmi e macro aggregati, la tabella degli accertamenti imputati agli esercizi successivi, quella degli impegni imputati agli esercizi successivi, il prospetto dei costi per missione, le spese per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da organismi comunitari e internazionali, quelle per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni. I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della "competenza finanziaria potenziata" mentre risulta correttamente calcolato sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nei modelli obbligatori ed ufficiali, sono state riprese e sviluppate nella presente relazione, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.



LA CONTABILITA' ECONOMICO-  
PATRIMONIALE  
RENDICONTO 2020  
*COMUNE DI CAMPEGINE*

## Sommario

Introduzione.....	3
1. Stato Patrimoniale e Conto Economico.....	4
2. Il principio della competenza economica.....	7
3. La metodologia di calcolo .....	8
4. I componenti del conto economico .....	9
<i>Componenti economici positivi</i> .....	9
4.1 Proventi da tributi.....	9
4.2 Proventi da fondi perequativi.....	10
4.3 Proventi da trasferimenti correnti.....	10
4.4 Quota annuale di contributi agli investimenti.....	10
4.5 Proventi delle vendite e delle prestazioni di beni e servizi pubblici.....	10
4.6 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti.....	11
4.7 Variazione dei lavori in corso su ordinazione.....	11
4.8 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.....	11
4.9 Ricavi da gestione patrimoniale.....	11
4.10 Altri ricavi e proventi diversi.....	12
<i>Componenti economici negativi</i> .....	13
4.11 Acquisti di materie prime e/o beni di consumo e prestazioni di servizi.....	14
4.12 Utilizzo di beni di terzi.....	14
4.13 Trasferimenti correnti.....	14
4.14 Contributi agli investimenti.....	14
4.15 Personale.....	14
4.18 Svalutazione dei crediti di funzionamento.....	16
4.19 Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo.....	16
4.20 Accantonamenti ai fondi costi futuri e ai fondi rischi.....	16
4.21 Oneri e costi diversi di gestione.....	17
<i>Proventi e oneri finanziari</i> .....	17
4.22 Proventi da partecipazioni.....	17
4.23 Altri proventi finanziari.....	17
4.24 Interessi e altri oneri finanziari.....	18
<i>Rettifica di valore delle attività finanziarie</i> .....	18
4.25 Svalutazioni e rivalutazioni.....	18
<i>Proventi ed oneri straordinari</i> .....	19
4.26 Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo.....	19
4.27 Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo.....	19
4.28 Proventi da permessi di costruire.....	19
4.29 Plusvalenze patrimoniali.....	19
4.30 Minusvalenze patrimoniali.....	20

4.31	Altri oneri e costi straordinari. ....	20
4.32	Altri proventi e ricavi straordinari. ....	20
4.33	Imposte. ....	20
4.34	Risultato economico dell'esercizio. ....	20
5.	Le scritture di assestamento della contabilità economico-patrimoniale .....	21
6.	Gli elementi patrimoniali attivi e passivi .....	22
6.1	<i>Immobilizzazioni</i> .....	22
6.2	<i>Attivo circolante</i> . ....	23
6.2.1	<i>Rimanenze di Magazzino</i> .....	23
6.2.2	<i>Crediti</i> .....	23
6.3	<i>Disponibilità liquide</i> .....	24
6.4	<i>Ratei e Risconti attivi</i> .....	24
6.5	<i>Patrimonio netto</i> .....	24
6.6	<i>Fondi per rischi e oneri</i> .....	25
6.7	<i>Trattamento di Fine Rapporto</i> .....	27
6.8	<i>Debiti</i> . ....	27
6.9	<i>Ratei e Risconti e Contributi agli investimenti.</i> .....	28
7.	Criteri di classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio .....	29
8.	I Conti d'ordine .....	29

## **Introduzione**

L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale. Nell'ambito di tale sistema, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che rimane comunque il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:

- predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che non consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti ad attività istituzionali ed erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti. Per gli enti locali che si sono avvalsi della facoltà di rinvio della contabilità economico-patrimoniale e quelli con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, il D.M. 11 novembre 2019 pubblicato in G.U. n. 283 del 3 dicembre 2019, ha definito modalità semplificate per l'elaborazione della Situazione Patrimoniale al 31.12 dell'esercizio in ottemperanza a quanto stabilito dal D.L. n. 34 del 30 aprile 2019.

## 1. Stato Patrimoniale e Conto Economico

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO (DATI SINTETICI)</b>	<b>2020</b>
<b>A CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AA.PP.</b>	
	0,00 €
TOTALE (A)	0,00 €
<b>B.IMMOBILIZZAZIONI</b>	
Immobilizzazioni Immateriali	25.898,79 €
Immobilizzazioni Materiali	13.772.493,44 €
Immobilizzazioni Finanziarie	2.770.522,87 €
TOTALE (B)	16.568.915,10 €
<b>C. ATTIVO CIRCOLANTE</b>	
Rimanenze	0,00 €
Crediti	478.504,55 €
Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00 €
Disponibilità Liquide	1.484.015,83 €
TOTALE (C)	1.962.520,38 €
<b>D. RATEI E RISCONTI</b>	
TOTALE (D)	352,32 €
<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>18.531.787,80 €</b>

<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO (DATI SINTETICI)</b>	<b>2020</b>
<b>A. PATRIMONIO NETTO</b>	
Fondo di dotazione	-2.221.320,89 €
Riserve	17.337.879,56 €
Risultato economico dell'esercizio	141.892,87 €
<b>TOTALE (A)</b>	<b>15.258.451,54 €</b>
<b>B. FONDI PER RISCHI ONERI</b>	
<b>TOTALE (B)</b>	<b>38.075,52 €</b>
<b>C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	
<b>TOTALE (C)</b>	<b>7.424,00 €</b>
<b>D. DEBITI</b>	
<b>TOTALE (D)</b>	<b>2.902.523,07 €</b>
<b>E. RATEI E RISCOINTI</b>	
<b>TOTALE (E)</b>	<b>325.313,67 €</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>18.531.787,80 €</b>

<b>CONTO ECONOMICO (DATI SINTETICI)</b>	<b>2020</b>
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE:</b>	4.370.470,85 €
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE:</b>	4.303.385,70 €
DIFFERENZA (A-B)	67.085,15 €
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	
Proventi Finanziari	80.034,92 €
Oneri finanziari	55.060,28 €
TOTALE (C)	24.974,64 €
<b>D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	
Rivalutazioni	0,00 €
Svalutazioni	7.733,89 €
TOTALE (D)	-7.733,89 €
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	
Proventi Straordinari	143.649,30 €
Oneri Straordinari	34.780,52 €
TOTALE (E)	108.868,78 €
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	193.194,68 €
Imposte	51.301,81 €
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	141.892,87 €

## **2. Il principio della competenza economica**

La competenza economica dei costi e dei ricavi direttamente conseguenti a operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) è riconducibile al principio contabile n. 11 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che stabilisce che "l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I proventi correlati all'attività istituzionale sono di competenza economica dell'esercizio in cui si verificano le seguenti due condizioni:

- è stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti i beni o erogati i servizi dall'amministrazione pubblica;
- l'erogazione del bene o del servizio è già avvenuta, cioè si è concretizzato il passaggio sostanziale (e non formale) del titolo di proprietà del bene oppure i servizi sono stati resi.

I proventi, acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'amministrazione, come i trasferimenti attivi correnti o i proventi tributari, si imputano economicamente all'esercizio in cui si è verificata la manifestazione finanziaria (accertamento), qualora tali risorse risultino impiegate per la copertura degli oneri e dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate.

I trasferimenti attivi a destinazione vincolata correnti sono imputati economicamente all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati. Per i proventi/trasferimenti in conto capitale, vincolati alla realizzazione di immobilizzazioni, l'imputazione, per un importo proporzionale all'onere finanziato, avviene negli esercizi nei quali si ripartisce il costo/onere dell'immobilizzazione (es. quota di ammortamento). Se, per esempio, il trasferimento è finalizzato alla copertura del 100% dell'onere di acquisizione del cespite, sarà imputato all'esercizio, per tutta la vita utile del cespite, un provento di importo pari al 100% della quota di ammortamento; parimenti, se il trasferimento è finalizzato alla copertura del 50% dell'onere di acquisizione del cespite, sarà imputato all'esercizio un provento pari al 50% della quota di ammortamento.

Gli oneri derivanti dall'attività istituzionale sono correlati con i proventi e i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Per gli oneri derivanti dall'attività istituzionale, il principio della competenza economica si realizza:

- per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione di servizi o cessione di beni realizzati. L'associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei costi;
- per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione. Tipico esempio è rappresentato dal processo di ammortamento;
- per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio perché associati a funzioni istituzionali o al tempo, ovvero perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo.

In particolare quando:

- a) i beni ed i servizi, che hanno dato luogo al sostenimento di costi in un esercizio, esauriscono la loro utilità nell'esercizio stesso, o la loro futura utilità non sia identificabile o valutabile;
- b) viene meno o non sia più identificabile o valutabile la futura utilità o la funzionalità dei beni e dei servizi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti;
- c) l'associazione al processo produttivo o la ripartizione delle utilità dei beni e dei servizi, il cui costo era imputato economicamente all'esercizio su base razionale e sistematica, non risultino più di sostanziale rilevanza (ad esempio a seguito del processo di obsolescenza di apparecchiature informatiche).

I componenti economici positivi devono, quindi, essere correlati ai componenti economici negativi dell'esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della competenza economica dei fatti gestionali di ogni amministrazione pubblica.

### **3. La metodologia di calcolo**

Si considerano i seguenti componenti positivi e negativi:

- a) le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate;
- b) le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri. L'accantonamento ai fondi rischi ed oneri di competenza dell'esercizio è effettuato anche se i rischi e gli oneri sono conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio fino alla data di approvazione della delibera del rendiconto della gestione;
- c) le perdite di competenza economica dell'esercizio;
- d) le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti;
- e) le rimanenze iniziali e finali di materie prime, semilavorati, prodotti in corso su ordinazione, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e prodotti finiti;
- f) le quote di costo/onere o di ricavo/provento corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di competenza economica dell'esercizio;
- g) le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri/costi e proventi/ricavi nel corso dell'esercizio, nonché ogni altro componente economico da contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica e della prudenza (ad esempio sopravvenienze e insussistenze).

Nel conto economico sono rilevati i fatti gestionali positivi e negativi secondo criteri di competenza economica. Esso registra tutti gli accadimenti che avvengono nel periodo considerato (gestione) che ha la durata di un anno. E' stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la contabilità finanziaria e con la rilevazione, attraverso la tecnica della partita doppia, delle scritture di assestamento e di rettifica. Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio contabile applicato n.4/3.

Ai fini della verifica della esatta correlazione tra i dati del conto del bilancio e i risultati economici è stato effettuato il seguente riscontro:

- verifica esatta corrispondenza dei crediti/debiti rispetto ai residui attivi e passivi riportati nel conto del bilancio, salvo operazioni di rettifica/assestamento;
- rilevazione nella voce *E.24 c.* del conto economico come "Insussistenze del passivo" dei minori residui passivi iscritti come debiti nel conto del patrimonio dell'anno precedente;
- rilevazione nella voce *E.24 c.* del conto economico come "Sopravvenienze attive" dei maggiori residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell'anno precedente, nonché il valore delle immobilizzazioni acquisite gratuitamente;
- rilevazione nella voce *E.25 b.* del conto economico come "Insussistenze dell'attivo" dei minori residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell'anno precedente;
- rilevazione di plusvalenze (*voce E.24 d.*) o minusvalenze (*voce E.25 c.*) patrimoniali riferite alla cessione di cespiti (pari alla differenza tra indennizzo o prezzo di cessione e valore contabile residuo).

#### **4. I componenti del conto economico**

##### **Componenti economici positivi**

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>Anno 2020</b>
<b><u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u></b>	
<b>Proventi da tributi</b>	3.043.885,64 €
<b>Proventi da fondi perequativi</b>	0,00 €
<b>Proventi da trasferimenti e contributi</b>	935.372,73 €
<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	824.119,73 €
<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	4.332,00 €
<i>Contributi agli investimenti</i>	106.921,00 €
<b>Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici</b>	280.764,48 €
<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	0,00 €
<i>Ricavi della vendita di beni</i>	20.822,95 €
<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	259.941,53 €
<b>Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)</b>	0,00 €
<b>Variazione dei lavori in corso su ordinazione</b>	0,00 €
<b>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b>	0,00 €
<b>Altri ricavi e proventi diversi</b>	110.448,00 €
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>4.370.470,85 €</b>

**4.1 Proventi da tributi.** La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, addizionali, compartecipazioni, ecc.) di competenza economica dell'esercizio, ovvero i tributi propri e i tributi propri derivati, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. Nel rispetto del divieto di compensazione delle partite, gli importi sono iscritti al lordo degli eventuali compensi versati al concessionario o alla società autorizzata alla gestione del tributo o deputata al controllo delle dichiarazioni e versamenti. I relativi costi sostenuti devono risultare tra i costi della gestione, alla voce "Prestazioni di servizi".

Tale voce ammonta ad Euro

3.043.885,64 €

**4.2 Proventi da fondi perequativi.** La voce comprende i proventi di natura tributaria derivanti dai fondi perequativi di competenza economica dell'esercizio, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria.

Tale voce ammonta a

0,00 €

**4.3 Proventi da trasferimenti correnti.** La voce comprende tutti i proventi da trasferimenti correnti all'ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari e internazionali, da altre amministrazioni pubbliche e da altri soggetti, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. I trasferimenti a destinazione vincolata correnti si imputano all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati.

Tale voce ammonta a

824.119,73 €

**4.4 Quota annuale di contributi agli investimenti.** Rileva la quota di competenza dell'esercizio di contributi agli investimenti accertati dall'ente, destinati a investimenti, interamente sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato. La quota di competenza dell'esercizio è definita in conformità con il piano di ammortamento del cespite cui si riferisce e rettifica indirettamente l'ammortamento dello stesso. Pertanto, annualmente il risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione del contributo in conto investimenti ottenuto dall'ente, è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato. In tal modo, l'effetto sul risultato di gestione della componente economica negativa (ammortamento) è "sterilizzato" annualmente mediante l'imputazione della componente economica positiva (quota annuale di contributi agli investimenti). Si precisa che l'imputazione della quota annuale di contributi agli investimenti è proporzionale al rapporto tra l'ammontare del contributo agli investimenti ottenuto e il costo di acquisizione del cespite. Più precisamente, nell'ipotesi in cui il contributo finanzia il 100% dei costi di acquisizione del cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 100% della quota annuale di ammortamento del cespite, se il contributo finanzia il 70% dei costi di acquisizione, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 70% della quota annuale di ammortamento, ecc.

Tale voce ammonta a

4.332,00 €

**4.5 Proventi delle vendite e delle prestazioni di beni e servizi pubblici.** Vi rientrano i proventi derivanti dall'erogazione del servizio pubblico, sia esso istituzionale, a domanda individuale o produttivo, di competenza economica dell'esercizio.

Tale voce ammonta, per le vendite, a

20.822,95 €

Tale voce ammonta, per le prestazioni di servizi, a

259.941,53 €

**4.6 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti.** In tale voce è riportata la variazione tra il valore delle rimanenze finali e delle rimanenze iniziali relative a prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. La valutazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito si veda, anche, il punto 6.2 lett. a).

Tale voce ammonta a

0,00 €

**4.7 Variazione dei lavori in corso su ordinazione.** In tale voce è riportata la variazione tra il valore delle rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione ed il valore delle rimanenze iniziali relative a lavori in corso su ordinazione. La valutazione del valore delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito, si veda anche il punto 6.2 lett. a) del presente documento e gli esempi contenuti in appendice sui metodi di valutazione delle rimanenze finali di magazzino.

Tale voce ammonta a

0,00 €

**4.8 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.** L'incremento del valore dell'immobilizzazione in corso è pari alla differenza tra il valore finale e il valore iniziale dell'immobilizzazione in corso e corrisponde alla somma dei costi di competenza dell'esercizio relativi ai fattori produttivi consumati nella realizzazione dell'immobilizzazione.

Ai fini della valutazione del valore finale delle rimanenze di lavori in corso di ordinazione si rimanda al punto 6.1.1. lettera e) per le immobilizzazioni immateriali e al punto 6.1.2 lettera e) per le immobilizzazioni materiali e all'appendice del presente documento.

Tale voce ammonta a

0,00 €

**4.9 Ricavi da gestione patrimoniale.** La voce comprende i ricavi relativi alla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni dello stato patrimoniale, quali locazioni e concessioni, nel rispetto del principio della competenza economica. Gli accertamenti dei ricavi di gestione patrimoniale registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi. Ad esempio, eventuali ricavi rilevati in corrispondenza a incassi anticipati di proventi patrimoniali devono essere sospesi per la parte di competenza economica di successivi esercizi. Deve, pertanto, essere rilevata in questa voce anche la quota di competenza dell'esercizio di ricavi affluiti, in precedenza, nei risconti passivi.

Tale voce ammonta a

0,00 €

**4.10 Altri ricavi e proventi diversi.** Si tratta di una voce avente natura residuale, relativa a proventi di competenza economica dell'esercizio, non riconducibili ad altre voci del conto economico e che non rivestono carattere straordinario. Deve essere rilevata in questa voce anche la quota annuale di ricavi pluriennali per l'importo corrispondente alla diminuzione dei risconti passivi. Comprende, inoltre, i ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività fiscalmente rilevanti. Comprende, altresì, i ricavi, derivanti dall'estinzione anticipata di un derivato (cd. market to market positivo), che sono interamente sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato, per essere distribuiti negli esercizi compresi nella vita residua del derivato risolto. La quota di competenza economica di ciascun esercizio, a decorrere da quello di estinzione del derivato, è definita ripartendo il ricavo tra gli anni di vita residua del derivato risolto anticipatamente. Gli accertamenti dei ricavi derivanti dalla vendita di beni e servizi, registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria, costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare ratei attivi e risconti passivi.

Tale voce ammonta a

110.448,00 €

**Componenti economici negativi**

<b><u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u></b>	<b>Anno 2020</b>
<b>Acquisto di materie prime e/o beni di consumo</b>	107.058,51 €
<b>Prestazioni di servizi</b>	1.760.197,60 €
Utilizzo beni di terzi	12.811,20 €
<b>Trasferimenti e contributi</b>	976.697,60 €
Trasferimenti correnti	976.697,60 €
Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00 €
Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00 €
<b>Personale</b>	910.330,19 €
<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	435.538,34 €
Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	10.341,01 €
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	397.473,83 €
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00 €
Svalutazione dei crediti	27.723,50 €
<b>Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)</b>	0,00 €
<b>Accantonamenti per rischi</b>	0,00 €
<b>Altri accantonamenti</b>	0,00 €
<b>Oneri diversi di gestione</b>	100.752,26 €
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>4.303.385,70 €</b>

**4.11 Acquisti di materie prime e/o beni di consumo e prestazioni di servizi.** Sono iscritti in tale voce i costi per l'acquisto di materie prime, merci e beni di consumo nonché i costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa, necessari al funzionamento dell'attività ordinaria dell'ente.

Si sottolinea che l'Ente ha effettuato il riaccertamento dei residui e pertanto sono stati stralciati dal conto del bilancio tutti gli impegni e/o accertamenti esigibili in annualità successive al 2020. Questo consente di rilevare i costi su dati già depurati.

Tale voce ammonta, per acquisto di materie prime, a

107.058,51 €

Tale voce ammonta, per prestazioni di servizio. a

1.760.197,60 €

**4.12 Utilizzo di beni di terzi.** I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per le corrispondenti spese rilevate in contabilità finanziaria, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi.

Tale voce ammonta a

12.811,20 €

**4.13 Trasferimenti correnti.** Questa voce comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite dall'ente ad altre amministrazioni pubbliche o a privati senza controprestazione, o in conto esercizio per l'attività svolta da enti che operano per la popolazione ed il territorio. Pertanto, la liquidazione di spese per trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e a privati costituisce un onere di competenza dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate nella contabilità finanziaria.

Tale voce ammonta a

976.697,60 €

**4.14 Contributi agli investimenti.** Questa voce comprende i contributi agli investimenti che costituiscono costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate in contabilità finanziaria.

Tale voce ammonta a

0,00 €

**4.15 Personale.** In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente (retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali e assicurativi a carico dell'ente, gli accantonamenti riguardanti il personale, trattamento di fine rapporto e simili), liquidati in contabilità finanziaria ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica dell'esercizio. La voce non comprende i componenti straordinari di costo derivanti, ad esempio, da arretrati (compresi quelli contrattuali), che devono essere

ricompresi tra gli oneri straordinari alla voce “Altri oneri straordinari”, e l’IRAP relativa, che deve essere rilevata nella voce “Imposte”.

Tale voce ammonta a

910.330,19 €

**4.16 Quote di ammortamento dell’esercizio.** Vanno incluse tutte le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello stato patrimoniale. Trova allocazione in tale voce anche la quota di costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti su più esercizi. La procedura di ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo in quanto soggette a deperimento od obsolescenza. Per questa ragione, normalmente, non sono soggetti ad ammortamento i terreni, salvo il caso in cui il costo del terreno includa costi di bonifica; in tale situazione il costo verrà ammortizzato per il periodo in cui si produrranno i benefici generati dal sostenimento di detti costi. L’ammortamento inizia dal momento in cui il bene è pronto per l’uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le aspettative dell’ente.

Ai fini dell’ammortamento, i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente.

Il registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti) è lo strumento in grado di consentire la corretta procedura di ammortamento, di seguire il valore del singolo bene in ogni momento e di determinare, all’atto della dismissione, la plusvalenza o la minusvalenza. Nel registro devono essere indicati, per ciascun bene, l’anno di acquisizione, il costo, il coefficiente di ammortamento, la quota annuale di ammortamento, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del precedente esercizio, il valore residuo e l’eventuale dismissione del bene, il fondo di ammortamento dell’esercizio. Ove si verifichi la perdita totale del valore del bene ammortizzabile, il relativo fondo di ammortamento deve essere rettificato sino alla copertura del costo.

Come possibile riferimento per la definizione del piano di ammortamento, si applicano i coefficienti di ammortamento previsti nei “Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche”, predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti, di seguito riportati per le principali tipologie di beni:

<i>Tipologia beni</i>	<i>Coefficiente annuo</i>	<i>Tipologia beni</i>	<i>Coefficiente annuo</i>
<i>Mezzi di trasporto stradali leggeri</i>	20%	<i>Equipaggiamento e vestiario</i>	20%
<i>Mezzi di trasporto stradali pesanti</i>	10%		
<i>Automezzi ad uso specifico</i>	10%	<i>Materiale bibliografico</i>	5%
<i>Mezzi di trasporto aerei</i>	5%	<i>Mobili e arredi per ufficio</i>	10%
<i>Mezzi di trasporto marittimi</i>	5%	<i>Mobili e arredi per alloggi e pertinenze</i>	10%
<i>Macchinari per ufficio</i>	20%	<i>Mobili e arredi per locali ad uso specifico</i>	10%
<i>Impianti e attrezzature</i>	5%	<i>Strumenti musicali</i>	20%
<i>Hardware</i>	25%	<i>Opere dell’ingegno – Software prodotto</i>	20%
<i>Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale</i>	2%		

Ai fabbricati demaniali si applica il coefficiente del 2%, agli altri beni demaniali si applica il coefficiente del 3%. Alle infrastrutture demaniali e non demaniali si applica il coefficiente del 3%, ai beni immateriali si applica il coefficiente del 20%.

Fermo restando il principio generale in base al quale l'ammortamento va commisurato alla residua possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione del coefficiente d'ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si può applicare una quota del coefficiente pari a tanti dodicesimi quanto sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data in cui il bene risulta essere pronto per l'uso.

Tale voce ammonta, per i beni immateriali, a

10.341,01 €

Tale voce ammonta, per i beni materiali, a

397.473,83 €

**4.17 Svalutazione delle immobilizzazioni.** Sono rilevate in tale voce le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, ai sensi dell'art.2426, comma 1, n. 3 del codice civile e dei principi contabili dell'OIC in materia (n. 16, n. 24 e n. 20).

Tale voce ammonta a

0,00 €

**4.18 Svalutazione dei crediti di funzionamento.** L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale.

Tale voce ammonta a

27.723,50 €

**4.19 Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo.** In tale voce rientra la variazione delle rimanenze di materie prime, merci e beni di consumo acquistate e non utilizzate alla chiusura dell'esercizio. Tale variazione è pari alla differenza tra il valore iniziale ed il valore finale delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. La valutazione delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito si veda, anche, il punto 6.2 lett. g del presente documento e gli esempi contenuti in appendice sui metodi di valutazione delle rimanenze finali di magazzino. La variazione delle rimanenze è effettuata in sede di scritture di assestamento.

Tale voce ammonta a

0,00 €

**4.20 Accantonamenti ai fondi costi futuri e ai fondi rischi.** Tali voci costituiscono uno dei collegamenti tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale. Gli accantonamenti confluiti nel risultato

di amministrazione finanziario devono presentare lo stesso importo dei corrispondenti accantonamenti (ammontare del fondo) effettuati in contabilità economico-patrimoniale.

Tale voce risulta per il fondo rischi pari a

0,00 €

Tale voce risulta per gli altri accantonamenti pari a

0,00 €

**4.21 Oneri e costi diversi di gestione.** E' una voce residuale nella quale vanno rilevati gli oneri e i costi della gestione di competenza economica dell'esercizio non classificabili nelle voci precedenti. Comprende i tributi diversi da imposte sul reddito e IRAP.

Tale voce ammonta a

100.752,26 €

### **Proventi e oneri finanziari**

**4.22 Proventi da partecipazioni.** Tale voce comprende:

- utili e dividendi da società controllate e partecipate. In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società controllate e partecipate. La definizione di partecipata è quella indicata dall'articolo 11-quinquies del presente decreto ai fini del consolidato.
- avanzi distribuiti. In tale voce si collocano gli avanzi della gestione distribuiti da enti ed organismi strumentali, aziende speciali, consorzi dell'ente.
- altri utili e dividendi. In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società diverse da quelle controllate e partecipate.

Tale voce ammonta a

80.031,09 €

**4.23 Altri proventi finanziari.** In tale voce si collocano gli importi relativi agli interessi attivi di competenza economica dell'esercizio, rilevati sulla base degli accertamenti dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi.

Tale voce ammonta a

3,83 €

**4.24 Interessi e altri oneri finanziari.** La voce accoglie gli oneri finanziari di competenza economica dell'esercizio. Gli interessi devono essere distinti in: interessi su mutui e prestiti; interessi su obbligazioni; interessi su anticipazioni; interessi per altre cause. Questi ultimi corrispondono a interessi per ritardato pagamento, interessi in operazioni su titoli, ecc.. Gli interessi e gli altri oneri finanziari liquidati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono componenti negativi della gestione, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare ratei passivi e risconti attivi.

Tale voce ammonta, per interessi passivi, a

55.060,28 €

Tale voce ammonta, per altri oneri finanziari, a

0,00 €

#### **Rettifica di valore delle attività finanziarie**

**4.25 Svalutazioni e rivalutazioni.** In tale voce sono inserite le svalutazioni dei crediti di finanziamento e le variazioni di valore dei titoli finanziari. L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale. Il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione è determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità, riferito ai crediti del titolo 5, 6, e 7 accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti all'inizio dell'esercizio nello stato patrimoniale, al netto delle variazioni intervenute su quest'ultimo nel corso dell'anno. Il valore così determinato è incrementato:

- a) degli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell'esercizio;
- b) degli accantonamenti riguardanti i crediti dei titoli 5, 6 e 7, che, in contabilità finanziaria, in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata, sono stati imputati su più esercizi, non concorrono alla determinazione dell'ammontare sul quale calcolare l'accantonamento di competenza dell'esercizio. Il fondo svalutazione crediti di finanziamento va rappresentato nello stato patrimoniale in diminuzione dell'attivo nelle voci riguardanti i crediti cui si riferisce. Per le rettifiche di valore dei titoli finanziari, si deve far riferimento ai numeri 3 e 4 del primo comma dell'art.2426 del codice civile.

L'accantonamento può essere effettuato per un importo superiore a quello necessario per rendere il fondo svalutazione crediti pari all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non è pertanto possibile correlare la ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione con la ripartizione del fondo svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale. La ripartizione dell'accantonamento tra le singole tipologie di crediti è effettuata sulla base della valutazione del rischio di insolvenza e delle specificità dei crediti.

Tale voce ammonta a

-7.733,89 €

### **Proventi ed oneri straordinari**

**4.26 Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo.** Sono indicati in tali voci i proventi, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di attività (decrementi del valore di passività) rispetto alle stime precedentemente operate. Trovano allocazione in questa voce i maggiori crediti derivanti dal riaccertamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio considerato e le altre variazioni positive del patrimonio non derivanti dal conto del bilancio, quali ad esempio, donazioni, acquisizioni gratuite, rettifiche positive per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi. Nella relazione illustrativa al rendiconto deve essere dettagliata la composizione della voce. Tale voce comprende anche gli importi relativi alla riduzione di debiti esposti nel passivo del patrimonio, il cui costo originario è transitato nel conto economico in esercizi precedenti. La principale fonte di conoscenza è l'atto di riaccertamento dei residui passivi degli anni precedenti rispetto a quello considerato. Le variazioni dei residui passivi di anni precedenti, iscritti nei conti d'ordine, non fanno emergere insussistenza del passivo, ma una variazione in meno nei conti d'ordine. Comprende anche le riduzioni dell'accantonamento al fondo svalutazioni crediti a seguito del venir meno delle esigenze che ne hanno determinato un accantonamento.

Tale voce ammonta a

23.302,55 €

**4.27 Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo.** Sono indicati in tali voci gli oneri, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di passività o decrementi del valore di attività. Sono costituite prevalentemente dagli importi relativi alla riduzione di crediti o alla riduzione di valore di immobilizzazioni. La principale fonte per la rilevazione delle insussistenze dell'attivo è l'atto di riaccertamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio considerato al netto dell'utilizzo del fondo svalutazione crediti. Le insussistenze possono derivare anche da minori valori dell'attivo per perdite, eliminazione o danneggiamento di beni e da rettifiche per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi.

Tale voce ammonta a

1.338,21 €

**4.28 Proventi da permessi di costruire.** La voce comprende il contributo accertato nell'esercizio relativo alla quota del contributo per permesso di costruire destinato al finanziamento delle spese correnti, negli esercizi in cui è consentito.

Tale voce ammonta a

36.447,22 €

**4.29 Plusvalenze patrimoniali.** Corrispondono alla differenza positiva tra il corrispettivo o indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il valore netto delle immobilizzazioni iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale e derivano da:

- (a) cessione o conferimento a terzi di immobilizzazioni;
- (b) permuta di immobilizzazioni;
- (c) risarcimento in forma assicurativa o meno per perdita di immobilizzazione.

Tale voce ammonta a

0,00 €

**4.30 Minusvalenze patrimoniali.** Hanno significato simmetrico rispetto alle plusvalenze, e accolgono quindi la differenza, ove negativa, tra il corrispettivo o indennizzo conseguito al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il corrispondente valore netto delle immobilizzazioni iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale.

Tale voce ammonta a

0,00 €

**4.31 Altri oneri e costi straordinari.** Sono allocati in tale voce gli altri oneri e costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. Vi trovano allocazione le spese liquidate riconducibili a eventi straordinari (non ripetitivi). La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici negativi non allocabili in altra voce di natura straordinaria

Tale voce ammonta a

33.442,31 €

**4.32 Altri proventi e ricavi straordinari.** Sono allocati in tale voce i proventi e i ricavi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici positivi non allocabili in altra voce di natura straordinaria.

Tale voce ammonta a

83.899,53 €

**4.33 Imposte.** Sono inseriti, rispettando il principio della competenza economica, gli importi riferiti a imposte sul reddito e IRAP corrisposte dall'ente durante l'esercizio. Si considerano di competenza dell'esercizio le imposte liquidate nella contabilità finanziaria fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico.

Tale voce risulta pari a

51.301,81 €

**4.34 Risultato economico dell'esercizio.** Rappresenta la differenza positiva o negativa tra il totale dei proventi e ricavi e il totale degli oneri e costi dell'esercizio. In generale la variazione del patrimonio netto deve corrispondere al risultato economico, salvo il caso di errori dello stato patrimoniale iniziale. Nel caso di errori dello stato patrimoniale iniziale la rettifica della posta patrimoniale deve essere rilevata in apposito prospetto, contenuto nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, il cui saldo costituisce una rettifica del patrimonio netto. In tale ipotesi il patrimonio netto finale risulterà pari a: patrimonio netto iniziale +/- risultato economico dell'esercizio +/- saldo delle rettifiche.

Tale voce ammonta a:

141.892,87 €

## **5. Le scritture di assestamento della contabilità economico-patrimoniale**

La determinazione del risultato economico implica un procedimento di analisi della competenza economica dei costi/oneri e dei ricavi/proventi rilevati nell'esercizio per individuare i componenti economici positivi e negativi di competenza dell'esercizio o del periodo oggetto di interesse.

A tal scopo, al termine del periodo amministrativo e alle scadenze previste dalle esigenze conoscitive della finanza pubblica, i costi/ricavi, e gli oneri/proventi rilevati nel corso dell'esercizio sulla base dell'accertamento delle entrate e la liquidazione delle spese (impegno nel caso di trasferimenti) registrate in contabilità finanziaria, sono oggetto di rettifica, integrazione e ammortamento (scritture di assestamento economico).

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico sono registrati anche gli oneri/costi correlati agli impegni non liquidati ma liquidabili sulla base di idonea e completa documentazione pervenuta all'ente.

Considerato che rinviare alla fine dell'esercizio, solo alle scritture di assestamento, la rilevazione degli effetti economici delle operazioni verificatosi nel corso della gestione, rischia di vanificare l'intento del legislatore, si richiama l'attenzione sull'utilità della concomitanza delle registrazioni contabili finanziarie ed economico patrimoniali, per garantire anche nel corso dell'esercizio la correttezza della rilevazione, evitando la "ricostruzione" delle scritture alla fine dell'esercizio.

A tal fine si ritiene opportuno che le procedure informatiche prevedano che, quando si accerta l'entrata o si liquida la spesa (fatte salve le eccezioni già richiamate in precedenza), sia possibile indicare l'esercizio di competenza economica dell'operazione (compreso l'esercizio precedente se il relativo bilancio non è ancora stato definito).

In assenza di tale indicazione si ipotizza che la competenza economica dell'operazione coincida con la competenza finanziaria. Sulla base dell'esercizio indicato, le procedure elaborano, in automatico, la corrispondente scrittura di assestamento (ad esempio, con il campo competenza temporale sono gestibili i ratei e i risconti).

**Nell'ambito delle scritture di assestamento economico, è necessario assimilare le spese liquidabili di cui al principio applicato della contabilità finanziaria n. 6.1 alle spese liquidate cui sono correlati i costi di competenza dell'esercizio. Pertanto, in corrispondenza degli impegni liquidabili che nella contabilità finanziaria, in quanto esigibili, sono considerati di competenza finanziaria dell'esercizio in cui la prestazione è stata resa, nella contabilità economico patrimoniale, è effettuata la registrazione "Merci c/acquisto a fatture da ricevere", che consente di attribuire il costo dei beni e/o delle prestazioni rese nell'esercizio, ancorché non liquidate, alla competenza economica dell'esercizio<sup>1</sup>.**

I crediti e i debiti di funzionamento sono costituiti dai residui attivi e passivi dell'esercizio considerato cui bisogna aggiungere i crediti ed i debiti corrispondenti agli accertamenti ed agli impegni assunti negli esercizi del bilancio pluriennale successivi a quello in corso cui corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali il servizio è stato già reso o è avvenuto lo scambio dei beni, esigibili negli esercizi successivi.

Per la determinazione dei crediti e dei debiti di finanziamento si rinvia a quanto indicato al paragrafo 6.1.3 lettera d), al paragrafo 6.2, lettera b), e al paragrafo 6.3, lettera c).

---

<sup>1</sup> Modifica prevista dal decreto ministeriale del 20 maggio 2015.

## **6. Gli elementi patrimoniali attivi e passivi**

### **6.1 Immobilizzazioni**

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.

Le immobilizzazioni si distinguono in:

- immobilizzazioni immateriali, cioè tipicamente costi capitalizzati (costi d'impianto e di ampliamento, costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, immobilizzazioni in corso e acconti, altre immobilizzazioni immateriali, migliorie e spese incrementative su beni di terzi, usufrutto su azioni e quote acquisite a titolo oneroso, oneri accessori su finanziamenti, costi di software applicativo prodotto per uso interno non tutelato) che si iscrivono nell'attivo applicando i criteri di iscrizione e valutazione previsti dal documento n. 24 OIC, "Le immobilizzazioni immateriali", nonché i criteri previsti per l'ammortamento e la svalutazione per perdite durevoli di valore. La durata massima dell'ammortamento dei costi capitalizzati (salvo le migliorie e spese incrementative su beni di terzi) è quella quinquennale prevista dall'art. 2426, n. 5, c.c.;

- immobilizzazioni materiali, distinte in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili e indisponibili; alla fine dell'esercizio, devono essere fisicamente esistenti presso l'ente o essere assegnate ad altri soggetti sulla base di formali provvedimenti. Sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzato in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell'atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto delle quote di ammortamento. Qualora, alla data di chiusura dell'esercizio, il valore sia durevolmente inferiore al costo iscritto, tale costo è rettificato, nell'ambito delle scritture di assestamento, mediante apposita svalutazione. Le rivalutazioni sono ammesse solo in presenza di specifiche normative che le prevedano e con le modalità ed i limiti in esse indicati. Per quanto non previsto nel principio contabile applicato 4/3, i criteri relativi all'iscrizione nello stato patrimoniale, alla valutazione, all'ammortamento ed al calcolo di eventuali svalutazioni per perdite durevoli di valore si fa riferimento al documento OIC n. 16 "Le immobilizzazioni materiali";

- immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc.), iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell'esercizio, si ritengano durevoli. Per le partecipazioni azionarie immobilizzate, il criterio di valutazione è quello del costo, ridotto delle perdite durevoli di valore (art. 2426 n. 1 e n. 3 codice civile); mentre le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto" di cui all'art. 2426 n. 4 codice civile. A tal fine, l'utile o la perdita d'esercizio della partecipata, debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, è portato al conto economico, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l'incremento o la riduzione della partecipazione azionaria. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l'iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerava. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri. Nell'esercizio in cui non risulti possibile acquisire il bilancio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione) le partecipazioni in società controllate o partecipate sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente.

Tale voce comprende:

A) Immobilizzazioni immateriali per

25.898,79 €

B) Immobilizzazioni materiali per

13.772.493,44 €

C) Immobilizzazioni finanziarie per

2.770.522,87 €

## **6.2 Attivo circolante.**

### **6.2.1 Rimanenze di Magazzino**

Le eventuali giacenze di magazzino (materie prime, secondarie e di consumo; semilavorati; prodotti in corso di lavorazione; prodotti finiti; lavori in corso su ordinazione) vanno valutate al minore fra costo e valore di presumibile realizzazione desunto dall'andamento del mercato (art. 2426, n. 9, codice civile).

Tale voce ammonta a

0,00 €

### **6.2.2 Crediti**

**Crediti di funzionamento.** I crediti di funzionamento sono iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.

I crediti di funzionamento comprendono anche i crediti che sono stati oggetto di cartolarizzazione (la cessione di crediti pro soluto non costituisce cartolarizzazione).

La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento.

Nello Stato patrimoniale, il Fondo svalutazione crediti non è iscritto tra le poste del passivo, in quanto è portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.

A tal fine è necessario che il fondo sia ripartito tra le tipologie di crediti iscritti nello stato patrimoniale. Tale ripartizione non è necessariamente correlata alla ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, in quanto:

- a) i residui attivi possono essere di importo differente rispetto ai crediti iscritti nello stato patrimoniale;
- b) il fondo svalutazione crediti può avere un importo maggiore del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Del Fondo svalutazione crediti è necessario evidenziare anche le sue diverse componenti, quella relativa al normale processo di svalutazione dei crediti, quella relativa alla presenza di crediti stralciati dalla contabilità finanziaria e quella relativa alla presenza, nello Stato patrimoniale, di crediti non ancora iscritti nel Conto del bilancio del medesimo esercizio.

I crediti in valuta devono essere valutati in base ai cambi alla data di chiusura dei bilanci.

Tale voce ammonta a

478.504,55 €

### **6.3 Disponibilità liquide**

Nel piano dei conti patrimoniale le disponibilità liquide sono articolate nelle seguenti voci:

- Conto di tesoreria, che comprende il conto “Istituto tesoriere/cassiere”, nel quale, nel rispetto delle regole della Tesoreria Unica, sono registrati i movimenti del conto corrente di tesoreria gestito dal tesoriere, unitariamente alla contabilità speciale di tesoreria unica presso la Banca d’Italia. In altre parole, per l’ente, le disponibilità liquide versate nel conto corrente bancario di tesoreria e nella contabilità speciale di tesoreria unica costituiscono un unico fondo, al quale si versa e si preleva. E’ il tesoriere che gestisce i versamenti e i prelievi tra i due conti (non oggetto di rilevazione contabile da parte dell’ente);
- altri depositi bancari e postali;
- Assegni;
- Denaro e valori in cassa.

La disponibilità esistente ammonta al 31.12. a

1.484.015,83 €

### **6.4 Ratei e Risconti attivi**

Si registrano ratei e risconti attivi come segue:

ratei attivi per

0,00 €

risconti attivi per

352,32 €

### **6.5 Patrimonio netto**

Per la denominazione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell’ente e delle riserve si applicano i criteri indicati nel documento OIC n. 28 “Il patrimonio netto”, nei limiti in cui siano compatibili con i presenti principi.

Per le amministrazioni pubbliche, che, fino ad oggi, hanno rappresentato il patrimonio netto all’interno di un’unica posta di bilancio, il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, dovrà essere articolato nelle seguenti poste:

- a) fondo di dotazione;
- b) riserve;
- c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.

Le risultanze sono le seguenti:

Si precisa che si sono previste le riserve per beni demaniali e patrimoniali indisponibili, come previsto dal principio contabile.

<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	
<b>Fondo di dotazione</b>	-2.221.320,89 €
<b>Riserve</b>	17.337.879,56 €
<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-212.112,44 €
<i>da capitale</i>	0,00 €
<i>da permessi di costruire</i>	2.172.742,31 €
<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	13.588.876,24 €
<i>altre riserve indisponibili</i>	1.788.373,45 €
Risultato economico dell'esercizio	141.892,87 €
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>15.258.451,54 €</b>

Il valore negativo del fondo di dotazione e' principalmente dovuto alla revisione delle riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali e per i beni culturali, mentre il valore del patrimonio netto complessivo passa da 14.998.577,64 nel 2019 a 15.258.451,54. Sara' possibile ridestinare a fondo di dotazione le riserve disponibili per permessi di costruire ed il risultato economico d'esercizio, come previsto dai Principi Contabili.

#### **6.6 Fondi per rischi e oneri**

Alla data di chiusura del rendiconto della gestione occorre valutare i necessari accantonamenti a fondi rischi e oneri destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche:

- natura determinata;
- esistenza certa o probabile;
- ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio.

Fattispecie tipiche delle amministrazioni pubbliche sono rappresentate da eventuali controversie con il personale o con i terzi, per le quali occorre stanziare a chiusura dell'esercizio un accantonamento commisurato all'esborso che si stima di dover sostenere al momento della definizione della controversia; la stima dei suddetti accantonamenti deve essere attendibile e, pertanto, è necessario avvalersi delle opportune fonti informative, quali le stime effettuate dai legali.

Le passività che danno luogo ad accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono di due tipi:

a) accantonamenti per passività certe, il cui ammontare o la cui data di estinzione sono indeterminati che danno origine a fondi oneri. Si tratta in sostanza di costi, spese e perdite di competenza dell'esercizio in corso per obbligazioni già assunte alla data del rendiconto della gestione o per altri eventi già verificatisi e quindi già maturati alla stessa data ma non ancora definiti esattamente nell'ammontare o nella data di estinzione. Non essendo definite esattamente nell'ammontare, comportano un procedimento ragionieristico di stima; pertanto gli stanziamenti per le predette obbligazioni vanno effettuati sulla base di una stima realistica dell'onere necessario per soddisfarle, misurato dai costi in vigore alla data di chiusura dell'esercizio, tenendo, però, conto di tutti gli aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno essere sostenuti per soddisfare le obbligazioni assunte.

b) accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile che presentano sia una data che un ammontare incerto; si tratta delle cosiddette "passività potenziali" che danno origine ai fondi rischi.

I fondi del passivo non possono essere utilizzati per attuare "politiche di bilancio" tramite la costituzione di generici fondi rischi privi di giustificazione economica.

Nella valutazione dei Fondi per oneri, occorre tenere presente i principi generali del bilancio, in particolare i postulati della competenza e della prudenza.

#### ***Fondo manutenzione ciclica.***

A fronte delle spese di manutenzione ordinaria, svolte periodicamente dopo un certo numero di anni o ore di servizio maturate in più esercizi su certi grandi impianti o su immobilizzazioni sulla base di norme di legge o regolamenti dell'ente, viene iscritto nello stato patrimoniale un fondo manutenzione ciclica o periodica.

Tale fondo non intende coprire costi per apportare migliorie, modifiche, ristrutturazioni o rinnovamenti, che si concretizzino in un incremento significativo e tangibile di capacità o di produttività o di sicurezza (manutenzioni di tipo straordinario), per i quali si rimanda al paragrafo sulle immobilizzazioni materiali.

Gli stanziamenti a tale fondo hanno l'obiettivo di ripartire, secondo il principio della competenza fra i vari esercizi, il costo di manutenzione che, benché effettuata dopo un certo numero di anni, si riferisce ad un'usura del bene verificatasi anche negli esercizi precedenti a quello in cui la manutenzione viene eseguita. Pertanto, accantonamenti periodici a questo fondo vanno effettuati se ricorrono le seguenti condizioni:

a) trattasi di manutenzione che sicuramente sarà eseguita (ed è già pianificata) ad intervalli periodici;

b) vi è la ragionevole certezza che il bene continuerà a essere utilizzato almeno fino al prossimo ciclo di manutenzione;

c) la manutenzione ciclica non può essere sostituita da più frequenti, ma comunque sporadici, interventi di manutenzione ordinaria;

d) la manutenzione ciclica a intervalli pluriennali non viene sostituita da una serie di interventi ciclici con periodicità annuale, i cui costi vengono sistematicamente addebitati all'esercizio.

Tale voce non è presente.

#### ***Fondo per copertura perdite di società partecipate.***

Qualora l'ente abbia partecipazioni immobilizzate in società che registrano perdite che non hanno natura durevole (in caso di durevolezza della perdita, infatti, occorre svalutare direttamente le partecipazioni) e abbia l'obbligo o l'intenzione di coprire tali perdite per la quota di pertinenza, accantona a un fondo del passivo dello stato patrimoniale un ammontare pari all'onere assunto.

In relazione alla tipologia dell'impegno, se il relativo onere ha già la natura di debito, sarà classificato come tale.

Con l'espressione "passività potenziali" ci si riferisce a passività connesse a "potenzialità", cioè a situazioni già esistenti ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro.

In particolare, per "potenzialità" si intende una situazione, una condizione od una fattispecie esistente alla data del rendiconto della gestione, caratterizzata da uno stato d'incertezza, la quale, al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potrà concretizzarsi per l'ente in una perdita, confermando il sorgere di una passività o la perdita parziale o totale di un'attività (ad esempio, una causa passiva, l'inosservanza di una clausola contrattuale o di una norma di legge, un pignoramento, rischi non assicurati, ecc.).

### ***Altri fondi***

Tale voce ammonta a

38.075,52 €

### **6.7 Trattamento di Fine Rapporto**

Tale voce ammonta a

7.424,00 €

### **6.8 Debiti**

**Debiti da finanziamento** dell'ente sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti.

Tale voce ammonta a

1.782.001,12 €

**Debiti verso fornitori.** I debiti di funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.

La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui passivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei debiti di funzionamento.

I debiti sono esposti al loro valore nominale.

Tale voce ammonta a

968.585,94 €

### **Debiti per trasferimenti e contributi.**

Tale voce ammonta a

0,00 €

### **Altri Debiti.**

Tale voce ammonta a

151.936,01 €

### **6.9 Ratei e Risconti e Contributi agli investimenti.**

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, codice civile.

I ratei passivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di costi/oneri che avranno manifestazione finanziaria futura (liquidazione della spesa), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es., quote di fitti passivi o premi di assicurazione con liquidazione posticipata).

Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui costo/onere deve essere imputato.

I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi.

La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.

In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati rispettivamente con l'iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo.

Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti comprendono la quota non di competenza dell'esercizio rilevata tra i ricavi nel corso dell'esercizio in cui il relativo credito è stato accertato, e sospesa alla fine dell'esercizio. Annualmente i proventi sospesi sono ridotti attraverso la rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo all'investimento.

Tale voce ammonta, per i ratei passivi, a

83.938,15 €

Tale voce ammonta, per risconti passivi verso Pubbliche Amm.ni, a

140.068,00 €

Tale voce ammonta, per i risconti verso altri soggetti, a

0,00 €

Tale voce ammonta, per gli altri risconti passivi, a  
0,00 €

### **7. Criteri di classificazione e valutazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio**

Per quanto non specificatamente previsto nel principio 6, si fa rinvio a quanto previsto dal decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 18 aprile 2002, concernente "Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione, e successive modifiche e integrazioni.

### **8. I Conti d'ordine**

#### **Definizione**

Anche negli enti pubblici devono essere iscritti, in calce allo stato patrimoniale, i conti d'ordine, suddivisi nella consueta triplice classificazione: rischi, impegni, beni di terzi, che registrano gli accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell'ente in tempi successivi a quelli della loro manifestazione.

Si tratta, quindi, di fatti che non hanno ancora interessato il patrimonio dell'ente, cioè che non hanno comportato una variazione quali-quantitativa del patrimonio, e che, di conseguenza, non sono stati registrati in contabilità generale, ovvero nel sistema di scritture finalizzato alla determinazione periodica della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'ente.

Le "voci" poste nei conti d'ordine non individuano elementi attivi e passivi del patrimonio poiché sono registrate tramite un sistema di scritture secondario o minore (improprio per alcuni Autori) che, perché tale, è distinto ed indipendente dalla contabilità economico-patrimoniale.

Pertanto, gli accadimenti contabilmente registrati nei sistemi minori non possono in alcun caso costituire operazioni concluse di scambio di mercato ovvero operazioni di gestione esterna che abbiano comportato movimento di denaro in entrata o in uscita (variazione monetaria) o che abbiano comportato l'insorgere effettivo e comprovato di un credito o di un debito (variazione finanziaria).

Lo scopo dei "conti d'ordine" è arricchire il quadro informativo di chi è interessato alla situazione patrimoniale e finanziaria di un ente. Tali conti, infatti, consentono di acquisire informazioni su un fatto rilevante accaduto, ma che non ha ancora tutti i requisiti indispensabili per potere essere registrato in contabilità generale.

Tale voce comprende l'Fpv di parte corrente ed in conto capitale e gli impegni pluriennali.

L'ammontare è il seguente:

<b>CONTI D'ORDINE</b>	
1) Impegni su esercizi futuri	1.002.294,08 €
2) beni di terzi in uso	0,00 €
3) beni dati in uso a terzi	0,00 €
4) garanzie prestate ad amministrazioni pubbliche	0,00 €
5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00 €
6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00 €
7) garanzie prestate ad altre imprese	0,00 €

## **9. CONCLUSIONI:**

La gestione del 2020 e' caratterizzata da un complessivo miglioramento della performance dell'Ente sia dal punto di vista economico che patrimoniale. Il risultato di esercizio passa infatti da Euro -131.099,19 nel 2019 ad Euro 141.892,87 nel 2020, mentre il Patrimonio Netto passa da Euro 14.998.577,64 nel 2019 ad Euro 15.258.451,54 nel 2020. Il risultato economico positivo e' influenzato in modo significativo dai maggiori trasferimenti, che compensano in modo piu' che proporzionale le minori entrate derivanti dalla vendita ed erogazione di servizi, in conseguenza dell' emergenza epidemiologica.

Si riportano di seguito i trasferimenti erariali spettanti nel 2020 al Comune:

<b>Attribuzioni</b>	<b>Importo</b>
<b>FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE (SPETTANZA AL NETTO RECUPERI E DETRAZIONI)</b>	472.510,73
<b>CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE</b>	20.588,14
<b>SOMME DA RECUPERARE CON LE PROCEDURE DI CUI ALL ARTICOLO 1, COMMA 128, LEGGE 228/2012</b>	-5.913,95
<b>CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE</b>	519.071,48
<b>ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTITUISCONO TRASFERIMENTI ERARIALI</b>	3.013,84
<b>TRASFERIMENTI COMPENSATIVI</b>	69.299,51
<b>TOTALE GENERALE ATTRIBUZIONI</b>	<b>1.078.569,75</b>

di cui per specifiche disposizioni di legge:

FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE	29.013,65
CONTRIBUTO DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE ART 114 DL 18 DEL 2020	24.063,50
FONDO FINANZIAMENTO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE ART 115 DEL 18 DEL 2020	2.272,02
ACCONTO FONDO PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI ( ART 106 DL 34 DEL 2020)	83.026,16
<b>FONDO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI</b>	173.226,50
CONTRIBUTO CONSEGUENTE STIMA GETTITO ICI 2009 E 2010 (ART 3 COMMA 3 DPCM 10 MARZO 2017 )	1.655,51
RIMBORSO SPESE ELETTORALI 2020	9.423,07
RESTITUZIONE RIDUZIONE AGES	1.018,29
CONTRIBUTO PER CRITICITA GETTITO IMU E TASI (ART 1, C. 554, L. 160/19)	23.130,77
RIMBORSO AI COMUNI SPESE ELETTORALI RINVIO REFERENDUM 2020	1.417,09
ARTICOLO1 COMMA 51 BIS DELLA LEGGE 60/2019 EROGATA NEL 2021	44.000,00
SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEGGI ELETTORALI ( ART 34, C 1 DL 104/2020)	2.734,43
<b>FONDO PER I COMUNI DANNEGGIATI EMERGENZA SANITARIA DA COVIID ( ART 112BIS DL 34 DEL 2020)</b>	56.513,93
SALDO FONDO PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI	27.627,48
<b>TOTALE</b>	519.071,48

Si rilevano invece sul fronte della spesa economie alla voce personale e svalutazione crediti. Lo stock di debito ammonta ad Euro 1.782.001,12 ed e' prevalentemente formato da mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti.

Si registra una rilevante giacenza in termini di liquidita' presso il Tesoriere Comunale per Euro 1.482.197,87, in forte incremento rispetto al 2019, quando ammontava ad Euro 799.651,26.

I rilevanti accantonamenti, pari ad Euro 1.398.263,93 di cui 1.352.764,41 per fondo crediti e l' avanzo pari a complessivi Euro 1.939.191,27 indicano una situazione di sostanziale equilibrio economico e finanziario.

Com'e' noto, la differenza fra avanzo d'amministrazione ed utile d'esercizio, e' dovuta alla presenza delle componenti economiche non impegnate in contabilita' finanziaria, come gli ammortamenti, oltre che agli accantonamenti citati.

Tutto il materiale relativo al rendiconto della gestione 2020 è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente” “Bilanci”:

<http://www.comune.campegine.re.it/Sezione.jsp?idSezione=1628>



**Comune di Campegine**  
**Provincia di Reggio Emilia**  
**Rendiconto Esercizio 2020**